

Ricorso in Cassazione

Lupatini avv. Giuseppe contro

Carlomi

Disposizione III^o Leg. Civ.
16 Dicembre 1935

Disposto il
16 dicembre 1935
Conclusioni del P.M.
rigette.

9^o in ruolo
16 dicembre



Roma li, 20 GEN. 1936 Anno XIV 19 - Anno

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

In esecuzione delle disposizioni regolamentari
partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza
pubblicata oggi, ha *rigettato il ricorso*

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

AVVISO

di pubblicazione di sen-
tenza nella causa

Lupatini Giuseppe
Carbone Carla

sent. 299
registrata dalla controparte

La invito ad effettuare, entro venti giorni da
oggi, il pagamento della tassa di registro e di
quella speciale di bollo, direttamente all'ufficio
del Registro atti giudiziari di Roma, e di curare,
dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla
Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione
del deposito della carta bollata per la redazione
della sentenza.

Ill.mo

Sig. Avv. *S. Bonomi*

Bonomi

IL CANCELLIERE

[Signature]



CORTE DI CASSAZIONE
NEL REGNO

TERZA SEZIONE
CIVILE

AVVISO

di pubblicazione di un
giornale nella città

Dr. Bonanni



Procura speciale

colla quale la Signora Flora Ceola fu Giovanni,
e della fu Maria Baumann, vedova dell'Avvocato Dr.
Giuseppe Lupatini di Rovereto, per sé e per la
minore sua figlia Floretta Lupatini fu Dr. Giuseppe
entrambi quali eredi dell'avvocato Dr. Giuseppe Lu-
patini, morto in Rovereto li 11 giugno 1935, nomi-
na il signor Avvocato Prof. Ivano Bonomi, patro-
cinante in Roma Piazza della Libertà N° 4, quale
suo procuratore perché rappresenti essa mandante
nella predetta sua qualità di erede dell'Avvocato
Dr. Giuseppe Lupatini, e quale esercente la patria
potestà sulla minore Floretta Lupatini, nella
causa pendente avanti alla Corte Suprema di Cassa-
zione promossa con ricorso 23 marzo 1935 dall'Avvo-
cato Giuseppe Lupatini contro Carloni Giulio quale
tutore dei minori Carloni Carla ed Alfeo fu Lucillo
per annullamento della sentenza 3 - 16 novembre
1934 della R. Corte d'Appello - Sezione di Trento.
All'uopo la stessa conferisce al suddetto mandatario
tutte le facoltà inerenti e necessarie per sostene-
re il ricorso stesso e discuterlo con promessa fin
da ora di avere il tutto per rato e valido.
Essa dichiara inoltre di eleggere domicilio presso

lo studio dell'Avvocato Prof. Ivano Bonomi in Roma.

Rovereto li 6 luglio 1935 - anno XIII°.

Flora Beola n° 9 Lupatini
A. rep. 7972

In Rovereto li sei luglio millenovecentotrentacinque - anno XIII°. Dichiaro io Notaio Guido Tonelli fu Giuseppe alla residenza di Mori, invitato presso il Collegio Notarile di Trento, vera ed autentica la anteposta firma della signora Flora Beola fu Giovanni, vedova dell'Avvocato Lupatini Giuseppe, nato a Trento, qui residente privato, per se e per la minore figlia Flouetta Lupatini fu Giuseppe, da me personalmente conosciuto e giuridicamente capace, la quale firmo in mia presenza, e dei testimoni a me noti ed idonei Italia Maria Piffer moglie di Fedele nata Annaralia Terona, qui residente, privata e Giuseppe Sigheini fu Antonio, nato e residente a Mori, ingegnere, che in prova di quanto sopra assieme a me Notaio si firmarono al presente verbale.

Italia Maria Piffer Sesto
Giovanni Sigheini detto
Notaio Guido Tonelli





R. TRIBUNALE DI ROVERETO

V.° si legalizza la promessa firmata
del Signor *Vott. Guido Tonelli R. Nutini*
Rovereto, *6 luglio 1935 A.XIII*

IL CANCELLIERE DELEGATO.

Obispo

Amnesso al Gratuito Patrocinio con decreto 23/7/1932

Il Cancelliere

della Commissione presso il Tribunale di RoveretoEcc.^{ma} Corte di Cassazione del Regno

Controricorso di

CARLONI Carla ed Alfeo fu Lucillo minori residen-
ti in Ceole d'Arco, col tutore Carloni Giulio rap-
presentati e difesi dal procuratore ufficioso avv.
Guido Moser in Riva ed avv. cav. Emilio de Cesaris
in Roma ed elettivamente domiciliati nello studio
dell'avv. Bruno Isotti in Roma Piazza Verbano 26

c o n t r o

Avv. Giuseppe Lupatini residente in Rovereto rap-
presentato dal suo procuratore avv. Prof. Ivano
Bonomi in Roma.

in risposta all'avversario ricorso 23/4/1935 XIII uff.
giud. Cucci chiedente l'annullamento della sentenza
3- 16 novembre 1934 della Corte d'Appello di Trento
notificata il 24 dicembre successivo stesso uff. giud.

In F a t t o

Il 23/11/1913 l'avv. Giuseppe Lupatini pilotando la
propria automobile investiva il ciclista Lucillo Car-
loni nei pressi di Mori, procurandogli varie lesioni
fra le quali una frattura complicata della tibia e fi-
bula destra. Il Carloni ricoverato nell'ospedale di
Rovereto e sottoposto a vari atti operatori vi rima-

neva degente sino al 23 aprile 1914. Con petizione 5 maggio 1914 egli citava l'avv. Lupatini avanti il Tribunale di Rovereto chiedendo il pagamento di Corone 12.156 per danni subiti, delle quali 750 Corone rappresentavano la indennità per mancato guadagno dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, fatta espressa riserva per i danni successivi alla promossa azione giudiziale.

Con sentenza 15/7/1922 il Tribunale liquidava la pretesa attrice in Lire 10.506, ridotte poi a Lire 8006 dalla sentenza 14/12/1923 della Corte d'Appello di Trento, confermata dal Supremo Collegio con decisione 14/10/1924 reittiva del ricorso dell'avv. Lupatini.

Il Carloni sciogliendo la fatta riserva con nuova petizione 31/12/1923 chiedeva all'avv. Lupatini il pagamento di Lire 10.000 per dolori sofferti, di Lire 30.000 per incapacità al lavoro dal 23/4/1914 al 31/12/1923 e di Lire 10.000 per deformazione permanente della gamba destra. Il Tribunale di Rovereto assunte numerose prove testimoniali ed una perizia a mezzo dei medici Miori e Turazza con sentenza 15/5/1924, rigettata ogni altra domanda, liquidava al Carloni una indennità di Lire 6491 per dolori sofferti e di Lire 12052 per mancato guadagno dal 18/2/1915 al giorno 11/2/1925 ritenendo prescritta la pretesa per il precedente pe-

riodo. Su appello dell'avv. Lupatini la Corte d'Appello di Trento con sentenza 15/10/1926 eliminata la indennità per dolori sofferti liquidata dai primi giudici e rilevata la insufficienza della perizia dei Dottori Miori e Turazza mancando in essa la precisazione della durata e grado dei vari stadi della incapacità lavorativa nonché l'accertamento della mercede giornaliera, rinviava la causa al giudizio di prima istanza per un completamento della perizia, facendo precetto ai periti di esprimere il loro avviso sulla incapacità partendo dalla premessa che il Carloni si fosse assoggettato all'atto operativo di asporto delle cambre che gli erano state messe per tenere uniti i due monconi della gamba fratturata. Tale sentenza trovava conferma da parte del Supremo Collegio.

Il Carloni decedeva il 25/2/1925 per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'investimento.

Con citazione a nuovo rito 27/6/1932 i figli minori Carla ed Alfeo Carloni, nella loro veste di eredi del defunto padre, rappresentati dal tutore Giulio Carloni debitamente autorizzato a stare in causa, ed ammessi al gratuito patrocinio, riassunsero la causa e domandavano il pagamento di Lire 13.708 a titolo risarcimento danni derivati al defunto padre in dipendenza della incapacità lavorativa temporanea e permanente

a lui residua dal 18 febbraio 1915 al giorno della di lui morte avvenuta il 25 febbraio 1925, previa ammissione della perizia nei termini indicati dalla sentenza 15 ottobre 1926 della Corte d'Appello di Trento.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 26/12/1932 - 11/1/1933 ammetteva la prova per perizia dedotta dagli attori nominando a perito il Dott. Viscardo Torboli e con successiva decisione meritale 27/4 - 8/5/1934 condannava l'avv. Lupatini a pagare Lire 13.617 coi relativi interessi, dichiarando compensate le spese dell'intero giudizio, col solo carico al convenuto di quelle prenotate a debito nell'ultima fase.

Appellava l'avv. Lupatini domandando in via principale il rigetto delle domande attrici ed in via subordinata la riduzione della somma rispettivamente l'ammissione di prove testimoniali. La Corte d'Appello di Trento con la sentenza ora impugnata per Cassazione dell'avversario, in parziale riforma riduceva la somma dovuta dall'avv. Lupatini a Lire 10.738 ed accessori, ponendo a carico dell'appellante la sola metà delle spese.

D i r i t t o

Il ricorso è sotto ogni aspetto infondato ed inammissibile.

Lamenta il ricorrente col primo mezzo la pretesa vio-

lazione dei paragrafi 531 e 1448 cod. civ. austriaco in relazione all'art. 1151 cod. civ. patrio, sostenendo la non esercitabilità dell'azione degli odierni attori nella loro veste di eredi del defunto padre. La tesi non ha consistenza giuridica ed è contraria al costante insegnamento del Supremo Collegio. E' principio generale di diritto, da considerarsi assiomatico, che nel caso di infortunio, seguito da morte dovuta ad altra causa, il diritto del lesso a conseguire le indennità relative alla invalidità, entra nel momento dell'infortunio stesso nell'entità patrimoniale sua, fa quindi parte della sua successione all'epoca della morte e passa all'erede, cui si trasmette iure haereditaria la relativa azione, che nel caso in esame era già stata dedotta in giudizio dall'ereditando. Il carattere patrimoniale dell'indennizzo giustifica appunto la trasmissione ereditaria oltre che per legge patria anche in base ai paragrafi 531 e 1448 del codice civ. austriaco, che non risultano affatto violati. D'altronde l'irricevibilità di questa tardiva eccezione trova fondamento nella cosa giudicata scaturiente dalla sentenza interlocutoria 26/12/1932 - 11/1/1933 del Tribunale di Rovereto. La censura sotto il profilo degli art. 1350 e 1351 cod. civ. non merita accoglienza. Il procedimento, interrotto per la morte dell'avente diritto

to, è stato riassunto dagli odierni attori nella loro specificata qualità di eredi ed il Tribunale, ammettendo la perizia, ha dato ingresso alla domanda attrice con espresso richiamo alla veste ereditaria dei richiedenti.

La sentenza interlocutoria in quella parte della motivazione che è premessa logica e necessaria per l'ammissione delle prove costituisce una res iudicata.

La mancata impugnazione in termine e la acquiescenza dell'avversario nelle successive fasi del giudizio palesano una tacita accettazione ed un evidente riconoscimento del fondamento dell'azione, senza possibilità di postumi equivoci.

Col secondo mezzo assume il ricorrente la nullità della perizia medica in conseguenza di un preteso difetto di notifica della sentenza ammissiva di detto incombenza e dell'ordinanza del giudice delegato. Non si ravvisa in alcun modo violazione degli art. 252, 368 e 145 c.p.c. poichè la mancata indicazione nell'atto di notifica del nome del tutore dei minori non può portare quella assoluta incertezza sulla persona del richiedente la quale soltanto potrebbe condurre alla nullità dell'atto.

La legge (v. anche l'art.191 Reg.Gen.Giud.) richiede all'ufficiale giudiziario procedente alla notifica

la semplice indicazione della persona istante.

Nè può affacciarsi una viziabilità insanabile per incapacità giuridica dei richiedenti con riguardo all'art. 36 c.p.c. poichè esso riflette la costituzione in giudizio di incapaci e non semplici atti di procedura.

Va soggiunto ancora che la relazione di notifica non è atto a sè stante, ma complemento dell'atto notificato, le cui indicazioni del contesto formano parte integrativa e che sulla validità ed efficacia della notificazione potrà influire la capacità giuridica dell'ufficiale giudiziario, dal quale l'atto promana, e non già quella del richiedente. Comunque una tale eccezione non è più ammissibile per il disposto dell'art. 191 c.p.c. non essendosi fatta valere specificatamente nella successiva comparsa.

Il terzo, quarto e quinto mezzo devono ritenersi inammissibili perchè rivolti ad investire statuizioni ed accertamenti di fatto logicamente e giuridicamente motivati dai giudici di appello e perchè, mascherati sotto una veste di pretese violazioni di diritto, si basano su svisate risultanze processuali. La Corte d'Appello di Trento, in conformità dei giudici di primo grado, ha ritenuto che il perito, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, abbia tenuto conto della premessa che il Carloni si fosse assoggettato all'aspor-

to delle " cambre " con atto operativo per valutare la durata e grado dell'invalidità. La sentenza impugnata non si è puramente riferita ai motivi espressi dalla sentenza di primo grado, ma li ha specificatamente dedotti e se essi collimano con quelli dei giudici di prime cure non può certamente ravvisarsi una omissione di motivazione portante infrazione all'art. 360 N°6 e la nullità di cui all'art.361 N°2 c.p.c. E tanto meno è dato riscontrare la contraddittorietà di cui all'art.517 N°7 e 8 c.p.c. : il compito del Dott. Torboli, risultante dai quesiti sottopostigli, era quello di determinare il grado e durata dell'invalidità del Carloni tenendo ferma la premessa che egli si fosse fatto levare le " cambre " e non già di stabilire i rispettivi grado e durata nell'uno e nell'altro caso. Il richiamo della sentenza impugnata alla perizia Miori - Turazza ed alle prove testimoniali rientra nel campo della valutazione del giudice secondo la propria convinzione a tenore dell'art.270 c.p.c.

Col quarto mezzo si invoca la riparazione della decisione d'appello per mancata ammissione di prove testimoniali. La motivazione che i fatti dedotti sono smentiti dalle precedenti risultanze processuali con richiamo e specificazione delle stesse, e che la prova

proposta in questa fase giudiziale dopo il largo esperimento istruttorio già chiuso con le precedenti sentenze ed al termine del lungo dibattito processuale hanno una parvenza defatigatoria, risponde al convincimento esaurientemente motivato dei giudici di merito insindacabile in terza istanza. D'altronde le circostanze dedotte a prova devono ritenersi inconferenti: in tema di lesione alla persona la perdita sofferta non si identifica già con le sole somme perdute; la menomazione funzionale ed anatomica dell'organismo, costituisce di per sé obbiettivamente considerata, una perdita di quel patrimonio che è il più grande dei beni umani: l'integrità fisico-psichica; e questo elemento obbiettivo di danno si traduce solo in linea consequenziale nella minorata capacità di guadagno avvenire, indipendentemente dalla contingente realtà di fatto. Da ciò si evvince che la dimostrazione che il Carloni possa aver utilmente esplicata una qualche attività in altre occupazioni, non toglie l'obbligatorietà dell'indennizzo sia per la diminuita capacità lavorativa specifica di mattonaio sia per la menomata integrità fisica considerata in sé stessa. Il quinto mezzo infine non può neppure essere preso in esame esulando dal tema della controversia civile ed esorbitando dai motivi di cui all'art. 517 c.p.c.

L'esistenza accertata in sede competente e non semplicemente affermata di un'azione delittuosa del perito potrà dar luogo ad altri rimedi di legge estranei a quello del ricorso per Cassazione.

La parte controricorrente chiede perciò il rigetto del ricorso avversario, con condanna dell'avvocato Lupatini alle spese.

Elenco dei documenti

I fascicoli degli atti e documenti del giudizio a nuovo rito riassunto con citazione 17/6/1932 e vertito avanti il Tribunale di Rovereto e la Corte d'Appello di Trento, ivi compreso il decreto 23/7/1932 di ammissione al gratuito patrocinio e nomina del patrocinatore officioso avv. Guido Moser rilasciato dalla Commissione presso il Tribunale di Rovereto.

Riva 16/5/1935 XIII

Qu Guido Moser

Il sottoscritto Carloni Giulio residente in Ceole di Arco nella sua qualità di tutore dei minori Carla ed Alfeo Carloni fu Lucillo, elegge domicilio a tutti gli effetti di legge presso lo studio dell'avv. Bruno Isotti in Roma Piazza Verbano 26, nominando a suo procuratore speciale oltre all'avv. Guido Moser in Riva, patrocinatore officioso anche l'avvocato cav. Emilio de Cesaris in Roma, con incarico ad essi tanto congiun-

L. Libertà

tamente che disgiuntamente, di rappresentarlo e difenderlo avanti l'Ecc.^{ma} Corte di Cassazione del Regno nella causa da lui promossa contro l'avv. Giuseppe Lupatini, con espressa facoltà per ognuno di stendere, firmare e presentare il controricorso e resistere alla domanda avversaria di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Trento e fare quant'altro occorrà nell'interesse di esso mandante.

Riva 16 maggio 1935 XIII

Giulio Carloni

Si certifica autentica la firma del signor Giulio Carloni.

Riva 16/5/1935 XIII

Giulio Carloni

Libertà - Gi. Carloni Carlo e Alfio, avvocati, domiciliati e domiciliati come sopra.

Io sottoscritto, Giudice della Corte di Cassazione ho verificato il trascripto controricorso, e l'Avv. Giuseppe Lupatini, domiciliato e domiciliato presso l'Avv. Prof. Franco Bonomi, presso della Libertà, mi consegna questi copie a me.

Sell' addetto alla cancelleria

*V. con copie
no uccisio
M. Gaudenzi
C. G. G.*

*N. 1703 Rd.
Notizia ref. 8/4/35
B. G. G. 1.65
C. G. G. 2.00
1.05
1.05
1.30
1.00
6.10*

Sei e colt.

*Tassa di bollo - L. 6.10
a debito, art. N. 218
2.21 Cancellieri*

IL COMMISSARIO AUTORIZZATO

Giulio Carloni

Novoventuno maggio 1935 XIII

L'Ufficio Giudiziario della Corte di Cassazione

Giulio Carloni



n. 817

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Del signor Lupatini Avv. Dott. Giuseppe residente in Rovereto di Trento, rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo procuratore speciale,

c o n t r o

Carlone Giulio quale tutore di Carlone Carla e Carlone Alfeo, minori fu Lucillo, residente in Riva sul Garda;

Per annullamento della sentenza della R. Corte d'Appello Sezione di Trento di data 3-66 novembre 1934 XIII° notificata il 24 dicembre 1934 XIII° con atto N. 3413 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele del Tribunale di Rovereto. =

I N F A T T O

Il giorno 23 novembre 1913 l'Avv. Giuseppe Lupatini guidando la propria automobile su una strada presso Mori di Trento si incontrava con un ciclista, certo Lucillo Carlone, il quale oltre ad alcune ferite di natura più o meno leggera, di cui nella specie non c'è più da occuparsi, riportava una frattura complicata della fibula e tibia destra nella regione del terzo medio. = Il Carlone veniva immediatamente sottoposto ad atti operatori presso l'Ospedale di Rovereto, dove rimaneva in degenza fino al 23 aprile 1914. = Usci =

to dall'Ospedale, il Carloni Lucillo promuoveva azione secondo il rito ex austriaco contro il Lupatini per essere indennizzato dei danni sofferti. Ma non essendo in quell'epoca il Carloni peranco guarito dalle ferite e non essendo stato possibile allora determinare le conseguenze dell'infortunio, egli, facend^o espressa riserva per danni ulteriori, limitava la sua prima domanda alla rifusione del mancato guadagno per il tempo dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, al rimborso delle spese vive e al pagamento di corone 10.000. per i dolori sofferti. Questa prima causa veniva definita dalla sentenza 14 dicembre 1923 della Corte d'Appello di Trento, confermata da quella 3 dicembre 1924 della Corte di Cassazione; e ad esito di tale giudicato, l'Avv. Lupatini veniva condannato a pagare al Carloni per danni patrimoniali e non patrimoniali, la notevole somma di Lire 8006, che furono pertanto incassate dalla controparte. Ma ancora prima che venisse definita la causa di cui sopra si è fatto cenno, e precisamente con petizione 31 dicembre 1923 (Cg. 151/23) il Carloni sciogliendo la propria riserva, avviava un secondo giudizio, sempre secondo il rito ex austriaco, del quale secondo giudizio stiamo ancora discutendo; e domandava per dolori sofferti, per mancato guadagno e per deformazione del-

l'arto, la complessiva somma di Lire 50.000.=Assunte delle prove per testi ed eseguita una perizia a mezzo dei dottori Miori e Turazza, il Tribunale di Roveret  emetteva sentenza in questa seconda causa condannando il Lupatini a pagare L.6.491.=per risarcimento di dolori sofferti, e Lire 12.052.= per mancato guadagno.=Nulla attribuiva al Carloni per deformit  permanente dell'arto, ritenendola di nessun conto. Contro la sentenza della prima istanza appellava il Lupatini, perch  la pretesa a un nuovo risarcimento per i dolori sofferti era infondata, e perch  la condanna al ^{pagamento} pagamento del mancato guadagno era basata su una conclusione dei periti priva di motivazione, conclusione d'altronde in manifesto contrasto con le stesse premesse della perizia.=Ambi i lagni del Lupatini trovarono ascolto presso la Corte d'Appello di Trento la quale con sua sentenza del 15 ottobre 1926 rigett  senz'altro la richiesta di ulteriore risarcimento per i dolori sofferti, e circa quella incapacit  lavorativa del Carloni che gli ^{dovrebbe} ~~xxxxxx~~ essere di titolo a indennizzo per mancato guadagno, ordin  una nuova perizia tracciando alla stessa la via e i limiti entro i quali l'indagine peritale doveva esercitarsi, e rinvi  la causa ai Giudici di primo grado per un conforme completamento della prova peritale e per una nuova

decisione. Detta sentenza della Corte d'Appello, contro la quale il patrocinio del Carloni aveva interposto giudizio revisionale, fu confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 aprile 1927 N. 324. Restava quindi fuori di contrasto che la causa doveva limitarsi alla discussione della posta del mancato guadagno e che lo stesso doveva stabilirsi secondo i criteri dettati dalla sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. A questo punto è necessario chiarire, come risultò dalle precedenti fasi istruttorie della lite, che il Carloni Lucillo, dopo essere uscito dall'ospedale di Rovereto si era rifiutato di farsi levare le cambre metalliche applicate per la fissazione dei due frammenti ossei. Già i periti dottori Miori e Turazza avevano ^{dichiarato} ~~avuto~~ nella loro relazione che se il Carloni si fosse fatto levare le cambre, le conseguenze dannose dell'infortunio si sarebbero di molto mitigate. Da parte sua il teste esperto inteso in tale qualità secondo le norme del vecchio ^{austrico} rito), signor Dott. Benedetto Dordi esaminato il giorno 6 maggio 1926, aveva dichiarato che se il Lucillo Carloni non si fosse opposto alla tempestiva asportazione delle cambre, gli sarebbe stato facile in pochissimo tempo di riacquistare la capacità di proficuo lavoro. Da notare che il contegno del

Carlioni per quanto riguarda la mancata asportazione delle cambre, non poteva a meno ^{di essere} ~~instintivamente~~ interpretatà come inteso ad eludere gli obblighi del servizio militare durante il periodo bellico, e in seguito ad aumentare la possibilità di richieste di danno nei confronti dell'Avv. Lupatini. = Orbene, in considerazione di tutte queste circostanze, opportunamente messe in luce dal patrocinio dell'odierno ricorrente, la sentenza 15/10.1926 della Corte d'Appello, aveva statuito che l'indagine peritale dovesse compiersi per accertare il periodo di quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa assoluta e l'incapacità lavorativa, posta l'ipotesi che il Carlioni si fosse fatto levare le cambre a tempo opportuno. =

La causa, adunque, era giunta a questo punto, e a questo punto rimase sino al 27 giugno 1932 allorché il tutore dei minori figli del Lucillo Carlioni la riassumes e nell'interesse di costoro davanti al Tribunale di Rovereto. =

Qui cade opportuno precisare il fatto, che il Lucillo Carlioni si era reso defunto il 23 febbraio 1925 per tubercolosi; che tale malattia, causa della morte del Carlioni, non stava in nessun rapporto con la lesione di che trattasi in questa causa, poiché ciò é affermato solennemente nella relazione dei periti

Miori e Turazza di data 26/2.1925 (ad 3): Non esiste nesso di causalità fra l'infortunio patito e la "presente malattia di cui il Carloni é affetto e che "devesi giudicare di natura gravissima"); inoltre che il Carloni Lucillo era passato a nozze verso la metà del 1921, come risulta dalla deposizione di suo padre Carloni Pietro resa davanti alla Pretura di Riva il giorno 8 luglio 1924 ("Mio figlio passò a matrimonio "avanti tre anni e dal matrimonio nacquero due figli") Talché i minorenni odierni attori devono essere nati non prima rispettivamente dell'anno 1922 e dell'anno 1923.=

Riassunta la lite con le forme della procedura patria mediante la cit. 27/6.1932, il Tribunale di Rovereto con sentenza 26/12.1932=11/1.1933 ammetteva la perizia come ordinata dalla Corte d'Appello e ~~ordinata~~ ^{nomine} a perito il Dott. Viscardo Torboli di Rovereto concedendogli 15 giorni di tempo per presentare la relazione.= Il Dott. Viscardo Torboli ~~presentava~~ ^{presentava} la sua perizia soltanto il 7/2.1934; ma le parti non chiedevano per ciò la sua decadenza.= Prima di presentare la sua perizia il Dott. Torboli scrisse all'Avv. Lupatini delle informazioni non richieste assicurando che la perizia aveva avuto esito favorevole all'odierno ricorrente, nel momento stesso in cui ~~il~~ ^{il} perito chiedeva che il

Lupatini firmasse un'istanza per la proroga del termine. = Il Lupatini non accettò tale richiesta, e allora il Dott. Torboli presentò una perizia catastrofica per l'odierno ricorrente, sulle basi della quale l'indennità per mancato guadagno spettante al Carloni Lucillo superava sensibilmente quella liquidabile sulle basi della precedente perizia Miori-Turazza; nella perizia Torboli non si teneva conto alcuna della premessa ipotetica che il Carloni si fosse fatto levare le cambre. Insorgeva allora il patrocinio del Lupatini chiedendo che fosse dichiarata la nullità della perizia Torboli; ma il Tribunale di Rovereto con sentenza 24/4=8/5.1934 respingeva le eccezioni di nullità, e pur discostandosi in parte dai gravosi responsi del Dott. Torboli, condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire 13.617.= più gli interessi. = Appellava ritualmente l'Avv. Lupatini contro tale sentenza chiedendo la propria assoluzione, in subordine previa declaratoria di nullità della perizia Torboli, l'ammissione di una nuova perizia^e di nuove prove per testimoni. = La Corte di Appello Sezione di Trento con sentenza 3/16=11.1934, disattendendo in massima parte le ragioni addotte dal patrocinio dell'Avv. Lupatini, si limitava a ridurre la cifra del risarcimento del danno per mancato guadagno in Lire 10738.=

più gli interessi.=

Contro quest'ultima sentenza ricorre l'Avv. Giuseppe Lupatini per i motivi che vengono svolti in appresso.=

PRIMO MEZZO

Violazione dei paragrafi 531,1448 Cod.Civ. austriaco in relazione all'art.1151 Cod.Civ.Patrio, ed errata applicazione degli art.1350,1351 Cod.Civ.=

La sentenza della Corte d'Appello ha respinto una nostra eccezione di natura preliminare, che si ricollegava alla soluzione del seguente quesito: i figli di Carloni Lucillo, odierni attori in questa lite, e in genere gli eredi di un defunto che in vita subì dei danni alla propria persona per un'azione colpevole altrui, possono fare istanza di risarcimento del danno jure haereditatis? E possono gli stessi chiedere come eredi il ristoro anche dei danni esclusivamente personali a lesa, oppure sono in facoltà di chiedere soltanto il ristoro dei danni che loro stessi hanno subiti in conseguenza del fatto lesivo ?=

A tale quesito, nelle nostre deduzioni presentate alla Corte d'Appello, avevamo risposto che ai congiunti compete l'azione di danno jure proprio, e non ~~di~~ jure haereditatis, appoggiando il nostro pensiero alla più autorevole Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio e

delle Magistrature inferiori. Per vero la Giudicatura dettando una norma interpretativa dei principi governanti la soggetta materia, ha statuito che i congiunti della persona colpita da un determinato atto lesivo, possano pretendere un risarcimento soltanto ~~ju~~ re proprio, ~~ma non~~ ^{e debbano cioè dimostrare} di aver subito essi stessi un danno economico che stia in rapporto di dipendenza col fatto lesivo che colpì il loro congiunto. = Nel nostro sistema giuridico è risarcibile soltanto il danno concreto e legalmente riconoscibile a tenore delle norme comuni di diritto in tema ^{di danno} ~~di danno~~ ~~equi-~~ lianq, e la Giurisprudenza è appunto concorde nel ritenere che il relativo risarcimento sia spettante al parente unicamente per diritto proprio e non come una patrimonialità della vittima trasmessagli per successione. =

Non ci permetteremo in questa sede delle citazioni giurisprudenziali, poiché sarebbe ozioso ricordare a cod. Supremo Collegio quello che è il suo costante insegnamento e che si compendia nel principio più sopra espresso. =

Davanti ai Giudici di II grado il Patrocinio dell'Avv. Lupatini aveva rilevato che se la Giurisprudenza che ci interessa, esercitatasi prevalentemente negli ultimi tempi sui danni derivati da sciagure automobilistiche

stiche, aveva affermato tale principio in caso di morte della vittima, lo stesso principio deve senza dubbio rendersi applicabile anche nei riguardi dei parenti della ~~wxxxxxx~~ ^{persona lesa} che sia poi venuta a morte per ragioni indipendenti dalla lesione riportata nell'investimento. = Nel più stà il meno, disse il patrocinio del Lupatini avanti alla Corte di Appello. = Se agli effetti della giuridica valutazione del danno " la uccisione di un uomo é la più grande "sventura che possa mai colpire creatura umana", se la stessa privazione del supremo bene della vita non crea nei parenti della vittima un diritto di risarcimento trasmissibile a titolo ereditario, senza dubbio ed a maggior ragione i congiunti di una persona lesa ad effetto della altrui azione colposa, e quindi morta per altre cause, non potranno far valere il diritto ad un risarcimento di danno se non jure proprio, e cioè per il danno che a ciascuno di essi fu arrecato dalle conseguenze del sinistro. =

Posti questi principi, i figli del Carloni, poi che fosse stata accertata con le opportune indagini testimoniali e peritali la gravità della lesione sofferta dal loro padre e le conseguenze ^{di danno} derivate dalla medesima al padre stesso, avrebbero dovuto dimostrare in quanta parte quei danni sà erano riflessi

sulla loro situazione patrimoniale in modo da costituire *il* titolo per una loro personale richiesta di risarcimento di danni. - E poiché gli odierni attori apparsi in questa causa soltanto con la citazione riassuntiva del 27/6.1932, non si erano preoccupati, dopo l'esecuzione della perizia estimativa del danno riportato dal padre, di dimostrare se e in quanta parte quel danno si era reso lesivo anche dei loro interessi personali, la domanda da loro proposta doveva essere respinta, o quanto meno venire valutata con criteri aderenti ai principi da noi enunciati. -

La Corte d'Appello, come sappiamo, è stata di diverso pensiero. - Essa ha bensì riconosciuto che "l'azione ex jure a haereditatis è da escludere per danni dipendenti dalla morte di una persona", argomentando che " ~~essendo~~ tali danni necessariamente successivi al decesso, non è concepibile che il diritto al risarcimento si acquisti da un soggetto che più non esiste". - Ma ha soggiunto la Corte d'Appello che "nell'ipotesi attuale non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del Carloni, la quale non fu causata dalle lesioni riportate per colpa dell'Avv. Lupatini; sibbene dei danni dal Carloni risentiti per la invalidità temporanea e permanentemente nei suoi diversi gradi, onde il diritto al

"risarcimento era già acquisito al Carloni al momento del decesso".=

A questi rilievi della sentenza impugnata, rispondo= no gli stessi argomenti più sopra da noi dedotti.=

È Vale inoltre, a contraddire il pensiero dei Giudici di II grado, l'ulteriore rilievo che le statuizioni della Dottrina e della Giurisprudenza secondo le quali gli eredi della vittima di un incidente automobilistico (e, in genere, della vittima di un'azione colpevole altrui), possono chiedere il risarcimento del danno soltanto jure proprio, trovano il loro fondamento nella considerazione del carattere personale dei danni subiti dal leso e del relativo diritto di ristoro.= Seguendo il pensiero della Corte d'Appello di Trento, il principio della intransmissibilità del diritto al risarcimento dei danni, jure hereditatis, si renderebbe del tutto empirico e presupporrebbe l'applicabilità del principio medesimo soltanto quando la vittima perisca sul colpo, non sarebbe invece più applicabile nemmeno nell'ipotesi che la vittima sopravviva per tempo più o meno lungo al momento consumativo del fatto colpevole e poi debba soccombere per le conseguenze del fatto stesso.= In tal caso la vittima sopravvivendo per qualche tempo al sinistro e conservando in questo

frattempo la sua perfetta capacità di soggetto di diritto, dovrebbe trasmettere agli eredi la facoltà di chiedere il risarcimento anche dei danni a detta vittima esclusivamente personali; e poiché secondo il nostro diritto (così come lo era per il diritto civile austriaco) sono risarcibili anche i danni futuri di cui debba avere relativa certezza secondo le previsioni desumibilità del corso ordinario degli eventi (tutta la Giudicatura é concorde su ciò) la vittima avendo acquistato il diritto di vedersi risarciti anche i danni derivantile per l'immatura fine della propria esistenza, dovrebbe trasmettere ai parenti jure haereditatis, il diritto di domandare il risarcimento persino di tali danni, almeno oniqualevolta la gravità delle lesioni fosse stata tale da rendere sicura la prossima soccombenza della vittima. Invece la Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio non fa distinzione. = Essa dichiara inibito ai parenti di procedere jure haereditatis, sia che la vittima muoia sul colpo, sia che essa sopravviva per qualche tempo più o meno lungo alla lesione patita. =
sopravvenga
E se ciò é, si rende indifferente che la morte per le stesse conseguenze del fatto lesivo o per ragioni da lfatto stesse indipendenti. =

Ciò che secondo il nostro modesto pensiero e secondo

la logica giuridica dei principi accettati dalla Corte regolatrice, importa per risolvere la questione si é tener presente che la giudicatura stabilendo il principio in esame, ha avuto riguardo precipuamente alla natura del diritto da far valere. = Anche in ogni caso di semplici lesioni alla persona fisica di un uomo, vi sono dei danni di carattere squisitamente personali; i danni morali, ad esempio (risarcibili secondo il nostro nuovo Codice penale, é già risarcibile secondo la legislazione ex austriaca (talché nella specie furono anche risarciti) gli effetti del mancato guadagno in quanto, essi hanno impedita la soddisfazione di bisogni squisitamente personali per il leso, talché le spese relative alla soddisfazione di quei bisogni non avrebbero per nulla potuto giovare ai parenti di lui; e sono le spese di personale mantenimento del leso, di soddisfazione dei desideri e dei bisogni voluttuari della sua esistenza. =
invece
Vi sono i danni che i parenti risentono in proprio, o per aver dovuto provvedere essi stessi al mantenimento della persona lesa o per aver vista mancare l'assistenza che la persona lesa avrebbe loro recata, o per il danno morale che i parenti stessi hanno sofferto in conseguenza del fatto lesivo del loro congiunto. =
Questi sono i danni dei quali i congiunti possono ri-

petere il risarcimento. E non altri. = Davanti ai
Giudici del fatto, il patrocinio dell'Avv. Lupatini
aveva rilevata l'insussistenza di qualsiasi danno
proprio subito dagli eredi del Carloni; qui, a parte
tale questione di fatto, si vuole denunciare la senten-
za della Corte d'Appello, perché la medesima prescin-
dendo dai principi suesposti, ha dichiarato attribui-
bile ai figli del Carloni il diritto di risarcimento ^{di danni}
come ~~che~~ sarebbe spettato al loro padre, senza scovare
quali di questi danni fossero stati risentiti dai
figli medesimi, e quali dovevano riguardarsi come
danni personali del defunto, talché il diritto al lo-
ro risarcimento assumesse natura sì in diritto stret-
tamente personale, intrasmissibile agli eredi. =
Né vale addurre contro i superiori argomenti quanto
è stato scritto nella sentenza impugnata, che cioè
"basta al riguardo notare che in linea di principio
"tutte le azioni si trasmettono attivamente e pass-
"ivamente agli eredi" Abbiamo già visto come in
"tema di risarcimento di danni arrecati alla per-
sona di un defunto, gli eredi possono far valere
soltanto i danni da loro personalmente risentiti:
se si accettasse senza restrizione il principio in-
vocato dalla sentenza della Corte di Trento, bi-
sognerebbe in ogni caso prescindere e negare l'ul-

teriore principio specificatamente statuito a governo di questa materia, e che noi abbiamo cercato modestamente di illustrare in queste nostre deduzioni. Ma vi é un ulteriore ^{ragione} ~~motivo~~ che contraddice a tutta la motivazione della sentenza impugnata. I danni lamentati dal defunto Lucillo Carloni furono prodotti il 23 nov. 1913, per un investimento avvenuto nella provincia di Trento, quindi nel territorio che allora era governato dalla legge civile austriaca. Anche se l'investimento fosse avvenuto dopo la redenzione della Terra Trentina e prima della introduzione nelle Provincie redente del Patrio Diritto Privato, le obbligazioni sorte da quel fatto colposo avrebbero dovuto e dovrebbero tuttora essere governate dalla legge imperante al momento del fatto medesimo. Leggiamo nella relazione del Guardasigilli al Sovrano sul R.D/ 4 novembre 1928 N.2325 col quale si introducevano nella Nuove Provincie le Leggi Civili Italiane: "Anche in materia di obbligazioni non si é ravvisata la necessitá di dare particolari disposizioni, essendo normativo il principio generale che l'obbligazione é retta dalla legge del tempo in cui ha luogo il fatto o l'atto giuridico che vi danno origine. E' l'art.2 delle Preleggi Cod.Civ. Patrio, conferma il principio esposto dalla citata

relazione ministeriale.=

Orbene, al par.351 del Cod.Civ.Men. austriaco si legge che l'asse ereditario é costituito dal complesso dei diritti e degli obblighi di un defunto, in quanto non siano fondati sopra relazioni meramente personali.= E il par.1448 dello stesso Codice, in materia di obbligazioni, stabilisce che con la morte si estinguono i diritti e gli obblighi circoscritti alla persona o che riguardano fatti meramente personali del defunto.= Al lume di tali disposizioni di legge, ornative per il caso in esame, la nostra tesi prende colore e sostanza di inattaccabilità, e pertanto i danni risarcibili in favore degli eredi di Lucillo Carloni, non potranno mai essere quelli personalmente risentiti dal defunto, né a favore degli eredi medesimi potrà essere decretata la trasmissibilità del diritto al risarcimento o a quella parte del risarcimento del danno che se anche fosse stata corrisposta non avrebbe per nulla potuto giovare all'esistenza di essi eredi, i quali giova anche qui ricordarlo, nasquero poco tempo prima che il loro padre trovasse la morte di tubercolosi.=

=====
=====

La Corte d'Appello ha addotto un altro motivo per dichiarare irricevibile la tesi sopra esposta; vale

a dire la res giudicata che si sarebbe formata sulla
questio mediante la sentenza del Tribunale di Ro-
vereto di data 26 dicembre 1932. = 11 gennaio 1933. =
Almetrarremo con un separate motivo di ricorso come
non possa ritnersi passata in giudicato la predetta
sentenza per difetto di valida notifica. = Ma, a
prescindere da ciò, non vi é dubbio che la sentenza
26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933 del Tribunale di
Rovereto é ben lungi dall'aver stabilita la cosa
giudicata sul diritto dei minori e ricevere tutto
il risarcimento di danni per mancato guadagno che
sarebbe spettato al padre loro se fosse rimasto in
vita. = Abbiamo già accennato che il primo atto pro-
cessuale compiuto dal tutere drgli eredi di Carloni
Lucillo é consistito nella citazione riassuntiva
27.6.1932. = Tutte le precedenti sentenze erano
state emanate senza che i minori intervenissero nel
giudizio; basterà osservare isa la sentenza del Tri-
bunale di Rovereto, 15.10.1926 C.G.I=151/23/22 che
condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire
18.543. = sia la sentenza della Corte d'Appello di
Trento, 15.10.1926 B.G.148/26 la quale, come sappia-
mo escludeva ogni diritto del Carloni Lucillo a ul-
teriori risarcimenti di danni per dolori sofferti e
rinviava la causa ai primi Giudici per l'assunzione di

una nuova perizia allo scopo di meglio determinare i danni per mancato guadagno; sia infine la sentenza di Corte di Cassazione 19.4.1927 notificata alle parti il 14 agosto 1931; la quale confermava la sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. =

Con la citazione 27.6.1932 il tutore dei minorenni riasumeva la lite e con l., comparsa 16.11.1932 il ^{suo} patrocinio ~~Ubbi/Albini~~ si limitava a formulare istanza per l'ammissione della nuova perizia medica come ordinata dalla Corte d'Appello, dichiarando lo stesso patrocinio di parte attrice che "ogni altra discussione peritale ^{doveva} ~~deveva~~ essere rinviata dopo l'espletamento della "prova peritale." La sentenza del Tribunale di Rovereto 26.12.1932 = 11.1.1933 non fece altro che precisare il periodo delle avvenute prescrizioni e dettare il tenore dei capitoli della prova per perizia il cui espletamento fu affidato al Dott. Viscardo Torboli di Rovereto. =

Quella sentenza non discusse nemmeno il quesito, né fu invitata a per se lo, se, dopo accertato l'ammontare del danno subito dal Carloni Lucillo, i di lui eredi potessero richiederne per sé stessi il risarcimento, oppure dovessero dimostrare che l'incapacità lavorativa del Carloni ^{avrebbe} ~~avrebbe~~ prodotto per essi eredi un danno personale. = Dire pertanto che quella sentenza tribunizia ha stabilita una giudicata pre-

clusiva della nostra odierna eccezione, significa violare apertamente il disposto dell'art. 1351 C.C.

laddove è stabilito che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che fu il soggetto della sentenza.=

Né si potrà sostenere che una eccezione di improcedibilità della domanda attrice per carenza dell'attore della veste attiva (e l'eccezione odierna è di tale natura) rientri fra le eccezioni che devono essere fatte valere in litem talché passato un certo momento del processo civile non possano più venire accampate.= Con ciò si sosterebbe l'assurdo, e si violerebbe la disposizione del II capv. dell'art. 490 C.P.C.

Ha errato quindi la sentenza della Corte ritenendo l'improponibilità della nostra eccezione, sia perché ad essa ^{non} ostava la forza della res judicata, sia perché nessuna norma di procedura ci vietava di proporla in grado d'appello.=

Né risulta esatto quanto scritto nella sentenza oggi impugnata, che cioè la precedente sentenza della Corte d'Appello 15.10.1926 avesse statuito in astratto il diritto dei figli di chiedere jure hereditatis anche il ristoro dei dolori sofferti dal padre, poiché quella sentenza non venne nemmeno pronunciata

nei riguardi degli eredi che allora non figuravano presenti nel giudizio (vedasi la sent.d'app.15.10.1926).=

E per quanto riguarda ancora la res judicata che dovrebbe discedere dalla sentenza 26.12.1926 = 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto, é opportuno ulteriormente osservare che il patrocinio dell'AvvLupatini poteva benissimo accondiscendere all'ammissione della perizia medica senza con ciò creare un contrasto logico e giuridico fra tale sua acquiscenza e la successiva enunciazione della tesi relativa alla irripetibilità da parte degli eredi del risarcimento dei danni jure haereditatis.= Infatti l'accertamento dei danni per mancato guadagno subiti dal defunto Lucillo Carloni poteva essere influente per determinare in quale misura tali danni si fossero ripercossi sulla situazione patrimoniale dei suoi eredi; eseguita la perizia come abbiamo ripetutamente accennato, gli eredi del Lucillo Carloni (sempre secondo le direttive della nostra tesi) avrebbero dovuto dare la prova che quel mancato guadagno aveva costretto essi eredi a mantenere il loro padre, oppure che altri danni personali essi avevano risentiti, e ai fini di tale accertamento di fatto si mostravano sicuramente influenti anche gli esiti della perizia medica, accettando,

l'ammissione della quale, il patrocinio del Lupatini non veniva pertanto a precludersi la via per la formulazione della tesi pregiudiziale che poi fu esposta davanti alla Corte d'Appello e che qui venne ribadita.=

SECONDO MEZZO

Violazione degli art. 252, 368, 145, 36, I capv. C.P.C.

La perizia a ministero del Dott. Viscardo Torboli; venne ammessa con la sentenza interlocutoria 26.12.32 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto.= Tale sentenza la quale fissava al perito un termine di 15 giorni per la presentazione della sua relazione, non era provvisoriamente esecutiva.= Le operazioni peritali non potevano quindi iniziarsi se non dopo l'avvenuta notifica della sentenza e il passaggio in giudicato della medesima.= La notifica della sentenza avvenne il 24.1.1933 con atto N.218 Rep.Uff.Giud. Cacci Michele.= Ma detta notifica fu eseguita puramente e semplicemente "ad istanza di Carla ed Alfeo Carloni residenti in Cesole d'Arco e domiciliati nell'Ufficio dell'Avv/Moser di Rovereto presso l'avv.Balistrata", senza alcun intervento nella richiesta della notifica medesima da parte del tutore Giulio Carloni legale rappresentante dei minorenni i quali non potevano da soli prendere l'iniziativa di alcun atto,

MEMORIO della notifica della sentenza.=

Manca quindi a tutt'oggi una valida notifica della sentenza ammissiva della perizia; quella sentenza non é quindi mai passata in giudicato, e poiché data la mancanza della forza provvisoriamente esecutiva della sentenza medesima, le operazioni peritali, ripetesi, potevano compiersi soltanto dopo il suo passaggio in giudicato, nulla é la perizia che in seguito é stata eseguita.=

C'è di più.= Con ricorso 23.2.1933 XI, il procuratore della parte attrice ricorreva al Giudice Delegato per sentir fissare la data di prestazione del giuramento del perito, e il Giudice Delegato provvedeva all'uopo con decreto 26.2.1933.= Anche tale decreto veniva notificato a parte convenuta soltanto a richiesta dei minorenni Carla ed Alfeo Carloni senza l'intervento del tutore.= Di qui un'ulteriore violazione di legge che rende nulla ogni successiva operazione peritale.=

Il Procuratore dell'Avv. Lupatini non comparve nella udienza fissata davanti al Giudice Delegato per il giuramento del perito; eseguita la perizia ed avvenuto il deposito della medesima, il patrocinio dell'Avv. Lupatini domandò ancora davanti al Tribunale che venisse dichiarata nulla la perizia Torboli;

avanti alla Corte d'Appello di Trento, venne ripetuta la richiesta di declaratoria di nullità. = L'eccezione era quindi ritualmente proposta, e nel merito risultava indubbiamente fondata. =

Infatti la Corte d'Appello con la sentenza che qui si impugna, si è malamente richiamata all'art. 368 e 145 C.P.C. per argomentare che la nullità della notifica delle sentenze e delle citazioni si verifica soltanto quando la inosservanza delle norme relative alla persona del richiedente produca al riguardo incertezza assoluta, mentre nella specie, sempre secondo la sentenza della Corte di Trento, veniva reso certo quali fossero le persone dei richiedenti. =

Ma è appunto simile certezza che crea la più palese ragione di nullità, poiché le persone che in quegli atti apparivano come richiedenti le notifiche, erano dei minorenni e quindi degli incapaci. = Quando la legge agli art. 132 e segg. C.P.C. stabilisce che nell'atto di citazione deve essere indicata la persona del richiedente, presuppone, pur senza dirlo, che tale persona deve avere la capacità di stare in giudizio. = E l'art. 368 stesso Codice richiamando per le notifiche delle sentenze le norme sulle notifiche della citazione, parte indubbiamente dal mede-

simo presupposto. = Qui infatti la questione trascen-
de e supera i disposti dell'art. 368 e 145 del

Codice di rito per ricondursi alla norma generale sancita nel capv. dell'art. 36 stesso Codice. =

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, non possono senza debita rappresentanza compiere alcun atto processuale. = Se ad alcuna venga notificata una citazione o una sentenza su istanza di una persona incapace, quelle notifiche sono nulle, poiché gli atti dell'incapace non possono produrre effetti giuridici pregiudizievoli a carico di alcuno. = E gli effetti giuridici pregiudizievoli per la persona a cui venga notificata una sentenza sono chiari e palesi quando si pensi soltanto al passaggio in giudicato della medesima che consegue alla avvenuta notifica, trattandosi poi nella specie di sentenza contenente la nomina di un perito, la sentenza valeva a far decorrere i termini per la eventuale riconsuazione del perito, ed era d'altronde l'atto preliminare ed indispensabile per l'inizio delle operazioni peritali. = Mancata una valida notifica della sentenza non provvisoriamente esecutiva, mancata inoltre una valida notifica del decreto che fissava la data del giuramento e l'inizio delle operazioni peritali, queste ultime non poteva-

no lecitamente venire compiute; invalido é quindi il giuramento del perito, nulla irremediabilmente la sua perizia.=

TERZO MEZZO

Violazione degli art. 360, N. 6, 361 N. 2 in relazione agli art. 269, 517 N. 2, N. 7, N. 8 C.P.C.=

La sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello di Trento e la sentenza 26.12.1932 = 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto avevano ordinata la nuova perizia medica in completamente e in sostituzione della precedente perizia dei Dottor Miori e Turazza perché fosse accertata l'incapacità lavorativa del Carloni data l'ipotesi che lo stesso si fosse fatto levare a tempo opportuno le cambre.=

Per la esatta chiara intelligenza di quanto sopra ci permettiamo richiamare la espositiva di fatto e ci permettiamo altresì di raccomandare ^{alla} ~~la~~ Suprema Corte la lettura della sentenza d'Appello 15.10.1926 le cui motivazioni terminavano con queste parole :

" Sia accentua che i periti dovranno dichiararsi sulla incapacità lavorativa della parte lesa partendo dalla premessa come se il Carloni si fosse assoggettato al prelevamento delle cambre, nel riflesso che egli non aveva motivo plausibile per rifiutarsi a tale atto medico, che altro non era che una se=

"condariaoperazione conseguenziale della prima cura
"chirurgica a cui era stato sottoposto all'ospita-
"le di Rovereto al momento della sofferta lesione".=

Da ricordare ancora che la Corte di Trento era giun-
ta a tale dispositivo avendo rilevato che il teste
esperto Dott. Benedetto Dordi nel suo esame del 29
maggio 1926 aveva precisato che se le cambre fosse-
ro state tolte a tempo, i dolori sarebbero spariti
e il Carloni avrebbe potuto subito mettersi a lavo-
rare, e avendo rilevato inoltre la stessa Corte di
Trento, che già la perizia Miori - Turazza aveva
riconosciuto che il mantenimento delle cambre in
sito era stato motivo del prolungarsi della infermità
del Carloni; ed appunto perché quella prima peri-
zia Miori - Turazza non aveva saputo p ecisare quan-
ta parte avesse avuto il mantenimento delle cambre
nel corso dell'infermità del Carloni e nel prodarsi
della sua incapacità lavorativa, era stata ordina-
ta la nuova perizia.=

Orbene, il perito Dott. Viscardo Torboli non ha per
nulla risposto al quesito sottopostogli; egli ha
precisato secondo i suoi criteri la durata dell'in-
capacità lavorativa
assoluta e dell'incapacità re-
lativa sofferta dal Carloni, ma non si é preoccupa-
to di accertare di quanto tale incapacità sarebbe

stata diminuita ed evitata se il Carloni si fosse fatto levare a tempo debito le cambre. Anzi, mentre, la sentenza del 15.10.1926 della Corte di Trento aveva chiaramente statuito che nessun motivo plausibile poteva avere avuto il Carloni per rifiutarsi alla asportazione delle cambre, il perito Dott. Torboli si è arbitrato di riempire intiere pagine della sua perizia di strane dissertazioni per sostenere che il Carloni aveva avuti motivi plausibilissimi onde opporsi alla asportazione delle cambre ! Nessun cenno, ripetesi, nella perizia, al quesito precisamente sottopostogli dal Magistrato, e nessuna risposta che potesse illuminare il Giudice su quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa del Carloni se ^{l'esportazione} ~~l'esportazione~~ delle cambre fosse avvenuta. =

Per tali motivi il patrocinio del Lupatini aveva chiesto che la perizia del Dott. Torboli fosse dichiarata nulla e inattendibile ed in sua vece fosse ordinata una nuova perizia. =

La sentenza impugnata ha respinta simile eccezione di nullità con la seguente testuale motivazione:

"Invero i Primi Giudici hanno rilevato esattamente
"che il Dott. Torboli, dopo aver esposte le ragioni per
"le quali a suo giudizio il Carloni è scusabile se
"non si sottopose all'atto operatorio dell'allonta=

"namento delle cambre, ebbe a dichiarare testualmente
": tralasciato di prendere in considerazione le sup-
"purazioni prodotte dalle cambre perché di esse non
"mi devo occupare per l'ingiunzione contenuta nei
"quesiti a me sottoposti: dimostrando in tale guisa
"di avere bene compreso il criterio fissato dalle
"dette sentenze."

Motivando in tal modo il proprio giudizio, la sentenza
za impugnata, è caduta anzitutto nella nullità previ-
sta all'art. 361 N. 2 C.P.C. poiché non ha watto
che riferirsi puramente ai motivi della precedente
sentenza 27.4=8.5/1934 del Tribunale di Rovereto del
cui appello appunto si discuteva.=

Inoltre tale motivazione, presa per sé stessa, non
poteva e non può rispondere alle esigenze richieste
dalla legge all'art. 360 N. 6 C.P.C., e ciò per evi-
denti motivi.= Col passo sopra riferito della perixx
zia Torboli, il perit dichiarava bensì di non pren-
dere in considerazione le specifiche infermità prodot-
te dalle cambre, ma non rispondeva affatto al quesito
propostogli, e cioè se e in quanta parte, la presen-
za delle cambre avesse potuto prolungare tutta l'in-
fermità dell'atto e conseguentemente aggravare la inca-
cià ~~pubblica~~ lavorativa del Carloni.=In secondo
luogo anche se da quel passo della perizia potesse ar=

quirei che il perito aveva compreso il quesito propostogli, con ciò non s' dimostra in contraddittorio alle ragioni addotte dalla difesa dell'Avv. Lupatini, che il perito avesse in effetto risposto al quesito. =

In altro passo della sentenza impugnata, riassuntiva di tutto il ragionamento della Corte di Legge " le conclusioni del perito Torboli sono state accolte solo nei limiti in cui concordano sostanzialmente con quelle dei periti Miori e Turazza e trovano conferme in altre circostanze di causa". = Con ciò la Corte d'Appello veniva ad affidarsi alla perizia Torboli soltanto in quella parte in cui essa rispondeva alle risultanze peritali e testimoniali che la precedente sentenza della Corte medesima del 15.10.1926 aveva ritenute insufficiente per una equa decisione, donde la contraddittorietà della sentenza che qui di impugna, sul medesimo oggetto (art. 517 N.8 C.P.C.) e inoltre la contraddittorietà fra questa motivazione e le precedenti motivazioni contenute nella medesima sentenza impugnata con le quali si affermava che il Dott. Torboli aveva esaurientemente risposto al quesito sottopostogli, e cioè al quesito che non era stato risolto dalla perizia Miori - Turazza (art. 517 N.7 C.P.C.) Giusto pertanto il lagnò

del ricorrente allorché egli denuncia le sarraportate violazioni di legge in ordine alla deficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa il rifiuto della dichiarazione di inattendibilità della perizia Forboli e dell'ordine di nuova perizia a sensi dell'art. 269 C.P.C.=

QUARTO MEZZO

Violazione degli art. 360 N.6, 229 e sezg. 490.= *L.P.C.*

Davanti alla Corte d'Appello, nell'ultimo pregresso stadio del giudizio la difesa dell'avv. Lupatini aveva ^{deolatti} due capitoli per testi di prova (N.1 e N.2) sul fatto che già negli anni 1915 e 1916 il Lucillo Carloni avendo abbandonato il suo primitivo mestiere si era dato con notevole profitto economico al commercio dello zolfo, del verderame e dell'olio, e sul fatto che anche nelle epoche successive al 1916 il Lucillo Carloni aveva continuato nella propria attività commerciale realizzando notevoli guadagni, che gli diedero modo di condurre e di far condurre alla propria famiglia una vita più agiata di quella che gli fosse ^{prima} consentita dal salario ^{di} operaio cementista.=

Tali capitoli di prova dovevano essere ammessi.=

Si trattava infatti in questa causa di valutare esclusivamente il danno derivato al Carloni per manca-

to guadagno.= Il danno non patrimoniale gli era già stato risarcito a seguito dell'esito della prima causa da lui iniziata con la petizione del 1913 e conclusasi con sentenza 23.12.1924 della Corte di Cassazione.= E' indubbio che l'incapacità lavorativa del Carloni come operaio cementista costituiva soltanto una premessa per giudicare di quanto fosse in concreto diminuito il suo guadagno.= Ma se il convenuto odierno ricorrente, può dimostrare che con altra attività il Carloni ha guadagnato di più che se avesse fatto l'operaio cementista, dato, ripetesì che già gli erano stati risarciti in toto i danni non patrimoniali, non vi sarebbe più stato luogo a ulteriori risarcimenti.= Né ci si dica che allorché é stata diminuita la capacità lavorativa specifica ad un altro mestiere della persona lesa, nessuno può obbligarla a dedicarsi ad altre attività produttive. Qui noi volevamo provare il fatto concreto che il Carloni erasi dedicato ad altra attività ritraendo guadagno.= E poiché si tratta in questa causa di risarcire eventuali danni per mancato guadagno relativi ad un'epoca passata (e quindi debbono essere danni certi, confreti e liquidi) se il Carloni nonostante l'infortunio ha potuto lavorare e guadagnare più e meglio che non come operaio cementista, sarebbe

assurdo volere che noi indennizzazione un danno per mancato guadagno che egli in pratica non ha sofferto.=

La sentenza della Corte di Trento non ^{ha} per vero

contraddetto a questo nostro ragionamento, ed anzi

ne ha implicitamente riconosciuta la fondatezza; argo=
tuttavia contro la nostra domanda *gli prove,*
mentando per motivi che vanno partitamente esaminati;

1) perché le nostre deduzioni probatorie appaiono

smentite dall'inchiesta testimoniale già esperita.=

Basterà leggere i verbali degli esami testimoniali

assunti secondo la procedura austriaca durante il

pregresso corso di questa causa per convincersi

che l'affermazione della Corte d'Appello non ha alcun

fondamento.= I testi escussi hanno affermato che il

Carlone si lagnava dei dolori alla gamba più o meno

intesi a seconda del progredire del tempo; che lo

stesso doveva reggersi col bastone; che la deambulā-

zione gli era difficile e che egli doveva servirsi mol-

to spesso di un birocino per compiere i propri viaggi.=

Ma se anche tutto questo fosse vero e se non

fosse oggi possibile (come é possibile) una pro-

va contraria, queste cose stante non escluderebbero

che il Carlone avesse potuto darsi a dei negozi com-

merciali.= Forse pur egli claudicante, fosse pur egli

dolorante; ma, ripetiamo ancora una volta, i dolori

sofferti gli furono risarciti; né l'essere claudican-

te, né l'aver una gamba indolenzita e indatta alla deambulazione, né l'aver perdute i mezzi fisici necessari per sopportare le dure fatiche dell'operaio, son fatti che valgono ad escludere la possibilità di quell'attività commerciale che noi volemmo provare attraverso i nostri capitoli.=

Si osserva inoltre, in linea di diritto procedurale, che la nostra prova dovev ritnersi ammissibile persino nell'ipotesi che con essa non si fossero voluti dimostrare dei fatti nuovi, rimasti estranei alla precedente istruttoria (come sono i fatti da noi dedotti), ma si volessero dimostrare dei fatti di prova contraria a quella già esperita.= La precedente indagine testimoniale venne assunta con le forme e sotto l'imperio della procedura austriaca, la quale nel sistema del procedimento officioso, non conosceva le decadenze stabilite dagli art. 229 e 232 nel nostro Codice di Proc. Civ. La prova per testi, secondo la procedura austriaca, non veniva dedotta dalle parti o comunque il Giudice non era tenuto a seguire dei capitoli su fatti specifici che le parti avessero dedotti ; i testi non venivano presentati dalle parti, ma scelti e citati dal Giudice, libero quest'ultimo di indirizzare l'indagine verso ogni punto che gli sembrasse interessante ai fini della

decisione; e il Giudice d'appello, poteva, secondo quella procedura, ordinare d'ufficio la rinnovazione della prova testimoniale anche sui medesimi fatti. = Si stema procedurale adunque, diametralmente opposto al patrio rito oggi vigente anche nelle nuove provincie; né si potrebbero pertanto addurre preclusioni di natura procedurale nemmeno per una indagine istruttoria, che fosse oggi formalmente dedotta, per smentire i risultati di una istruttoria testimoniale precedente =

Ma qui, come sopra rilevasi, si tratta di fatti nuovi che non hanno mai formato specifico oggetto di indagine, sui quali pertanto la prova poteva essere dedotta in grado di appello secondo le stesse norme della nostra procedura, a sensi del ^{l'art. 490,} C.P.C.

2.) Perché le nostre deduzioni apparirebbero smentite dal brano della relazione peritale Micri - Turazza nella quale si afferma che il Carloni abbandonato il lavoro manuale di cementista, esplicò la sua attività quale dirigente e sorvegliante nell'azienda del padre. =

L'assurdità di questo ragionamento e la violazione che col medesimo viene compiuta di ogni norma regolante l'istituto della prova testimoniale, e la logica motivazione delle sentenze, balzano evidenti sul

che si rifletta alla mancanza di ogni nesso logico fra la premessa e la conclusione. = Dire infatti che alcuno impiegò la propria attività quale direttore di una piccola industria casalinga (e basterebbe d'altronde questa affermazione per rendere altresì contraddittoria la sentenza con ogni sua valutazione sulla incapacità lavorativa del Carloni), e negare per ciò che la stessa persona abbia potuto nel contempo esercitare un determinato diverso commercio, significa obliare qualsiasi principio di logica e porre in essere una motivazione contraddittoria nei suoi stessi elementi. =

3.) Per il precedente comportamento dell'Avv. Lupatini che nel lunghissimo corso della presente causa non prospettò mai per l'addietro, codesto assunto. =

Qui è ancora più palese la violazione delle norme di legge riportate in epigrafe. = Se le provz testimoniali sono deducibili anche in grado d'appello, non può assumere rilievo giuridico il fatto che la parte non le abbia dedotte nei precedenti stadi del giudizio. Sta di fatto che l'Avv. Lupatini dedusse soltanto ora questa prova, poiché soltanto ora da persone del paese di Carloni Lucillo, apprese la notizia dei fatti dedotti nei capitoli. = Ma, aparte ogni diversa considerazione, non si può a priori dichiarare inattendibile

una prova, quando il fatto che viene dedotto è ri-
tualmente specificato ed è indubbiamente influente ai
fini del decidere.= E non si può soprattutto ritene-
re a priori tale inattendibilità soltanto perché una
parte interessata non si è presa cura di dedurre il
capitolo all'inizio o durante il precedente corso
della lite, quando non ostino, come non ostano nella
specie, ragioni di processuale decadenza.= Fatta
salva naturalmente al Giudice del merito, la facoltà
di valutare come meglio creda, in fatto, gli esiti del-
la prova.=

QUINTO MEZZO

Violazione degli art. 229 e segg. 490 C.P.C. e dell'art.

3.1 parte C.P.P. Col capitolo N. 3 dell'istruttoria
testimoniale deotta davanti alla Corte d'Appello, l'Avv.
Lupatini chiedeva di dimostrare che pochi giorni pri-
ma di presentare la sua perizia il perito Dott. Tor-
boli gli aveva inviato delle lettere contenenti la men-
dacie affermazione che la perizia era giunta a conclu-
sioni completamente favorevoli ad esso Avv. Lupatini
e colliminanti con le idee del suo Patrono, e ciò per
indurre l'Avv. Lupatini a firmare una istanza di prorom-
ga del termine per la presentazione della perizia.=
Voleva ancora l'Avv. Lupatini col cap. N. 4 dimostrare
essere mendace l'affermazione contenuta nella perizia

di colloqui avvenuti fra il perito e i Dott. Benedetto Dordi e Giovanni Dordi di Rovereto, colloqui dei quali il perito stesso nella sua relazione dichiarava di avere ritratti elementi fortissimi per giungere al proprio responso. =

La dimostrazione di questi fatti ~~non~~ sarebbe valse senza alcun dubbio a mettere in luce ancora più chiara l'inattendibilità della perizia Torboli; la relativa prova testimoniale doveva quindi essere ammessa perché concludente ai fini della domanda di nullità della perizia Torboli avanzata dal patrocinio dell'Avv. Lupatini. =

Inoltre i fatti che con detti capitoli si volevano provare, mettevano in luce evidente un agire delittuoso del perito. = E per vero se le lettere di cui al capitolo N.3 erano state (come furono) indirizzate dal Torboli al Lupatini, esse facevano sorgere l'ipotesi del delitto di rivelazione dei segreti d'ufficio di cui all'art.326 Cod.P.; e dato lo scopo al quale esse erano rivolte, potevano altresì giustificare l'imputazione di cui all'art.323 stesso Codice. =

Se poi; come dedotto al capitolo N.4 il perito nella propria relazione aveva affermato dei fatti non rispondenti al vero, e cioè i consulti asseritamente

avvenuti fra lo stesso e i Dott. Giovanni e Benedetto Dardi, né risultava palese l'esistenza del delitto di falsa perizia di cui all'art. 373 Cod. P. =

In presenza di accuse di questo genere relative a fatti costituenti materia di reati perseguibili d'ufficio, la Corte d'Appello doveva in applicazione dell'art. 3 I. p. del Cod. Proc. Pen. farne rapporto e trasmettere gli atti al Procuratore del Re; sospendendo il giudizio civile sino alla definizione del relativo procedimento penale. =

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Per tutti i motivi suesposti si chiede cassarsi la sentenza come sopra denunciata con ogni conseguenza di legge. =

Roma, li 20 marzo 1935 XIII

fto Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Il fascicolo degli atti Cg. I 94/14 e Cg. I 151/23 del Tribunale di Rovereto a vecchio rito austriaco e cioè degli atti relativi ai progressi stadi della causa fra Carloni Lucillo e Lupatini Avv. Giuseppe assunti ed emessi a vecchio rito austriaco (da richiamarsi d'ufficio a sensi dell'art. 49 ult. capv. R. D. 4 nov. 28 N. 2325. =

2.) I fascicoli degli atti e documenti del giudizio a nuovo rito riassunto con citazione 17 giugno 1932 a istanza di Giulio Carloni, tutore di Carla ed Alfeo Carloni contro l'Avv. Giuseppe Lupatini, giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'Appello di Trento con le relative sentenze 26 dic. 1932 - 11 genn. 1933, e 27 aprile - 8 maggio 1934 del Tribunale di Rovereto, e 3-16 nov. 1934 della R. Corte d'Appello Sez. di Trento. =

3.) Mandato ^{speciale} ~~provvisorio~~ Rep. N. 7718 R. Notaro Guido Tonelli di Rovereto d. d. 13 febbraio 1935 in capo al Procuratore Speciale Avv. Ivance Bonomi. =

4.) Certificato di deposito di Lire 600. = a titolo di multa eventuale del preciso tenore : "N. 3523
" della Matrice. = ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ Ufficio del Reg. di
" Rovereto. = Il signor Avv. Giuseppe Lupatini in Ro =
" vereto ha pagate Lire 600.50 (seicento e 50/100)
" per ricorso in Cassazione avverso sentenza R. Corte
" Appello Trento del 3/16. nov. 1934 IIII N. 201 sent.
" in causa Lupatini Avv. Giuseppe contro Carloni Giu =
" lio, tutore di Carloni Carla ed Alfeo. = Per l'A =
" zienda dello Stato, Lire 600.50 addi 23.3.1935 XIII.
L.S. il Ricevitore : fot : Frenas ". =

f.to Ivance Bonomi

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentotrentacinque XIII addì ventitre del mese di marzo in Riva s. Garda;

Su istanza del signor Lupatini Avv. Giuseppe di Rovereto col procuratore Speciale Avv. Ivano Bonomi di Roma, io sottoscritto Cucci Michele, Ufficiale Giudiziario addetto al R. Tribunale di Rovereto ho notificato copia del suesposto ricorso per cassazione della sentenza della R. Corte d'Appello Sez. di Trento 3-16 novembre 1934 XIII, sottoscritto dal predetto avvocato con pedissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.- in data Rovereto, 23 marzo 1935 pure sottoscritto dalla stesso avvocato al signor Carloni Giulio quale tutore dei minorenni Carloni Carla e Carloni Alfeo nella sua residenza in Riva s. Garda, ivi consegnando la a mani del medesimo.-

fto Ufficiale Giudiziario

Cucci Michele

C O P I A

N. 232/34 R.G.

IN NOME DI SUA MAESTA'

V I T T O R I O E M M A N U E L E 111

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D ' I T A L I A

La Corte d'Appello, Sezione di Trento composta dagli Ill.mi signori :

Faltrimieri cav. uff. Antonio
Galassi cav. uff. Giuseppe
Biffi Gentili cav. uff. Giovanni
Biasi cav. uff. Matteo
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di appello, a rito sommario, inscritta al N.232/34 R.G., promessa con atto di citazione 22 giugno 1934 Rep. N. 1687 dell'ufficiale giudiziario Cucci Michele del R. Tribunale di Rovereto

da

LUPATINI avv. Dott. GIUSEPPE di Rovereto, col procuratore e domiciliatario sig. avv. Dr. Conte Eugenio Cesarini Sforza di Trento, per delega in calce alla citazione = appellante =

contro

CARLONI GIULIO quale tutore di Carloni Carla e Carloni Alfeo, minori fu Lucille, col procuratore e domiciliatario sig. avv. Dr. Cornelio Moser, in Trento, per delega in calce alla citazione = appellato = ammesso al gratuito patrocinio per decreto 23 luglio 1932 del Tribunale di Rovereto.

In punto:

Riforma sentenza 27 aprile = 8 maggio 1934/XII del R. Tribunale di Rovereto.

Oggetto: Pagamento di indennizzate.

Alla udienza 23 ottobre 1934, in cui la causa venne assegnata a sentenza, i procuratori delle parti conclusero rispettivamente come in appresso:

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE

www.PrivatiPedi

In via principale:

Riformarsi l'impugnata sentenza ed assolversi l'appellante da ogni domanda avversaria, col favore delle spese ed onorari.

In via subordinata di merito e salvo gravame: Ridursi secondo i criteri esposti in questa comparsa la misura del risarcimento del danno in favore degli appellati e condannare questi ultimi nelle spese.

In via subordinata di ~~verità~~ istruttoria:

A) Ammettere prove per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che già negli anni 1915 e 1916 Lucillo Carloni, avendo abbandonato il suo primitivo mestiere, si era dato con notevole profitto economico, al commercio dello zolfo, del verderame e dell'olio.

2) Vero che anche nelle epoche successive al 1916 il Lucillo Carloni ebbe a svolgere la sua nuova attività commerciale, comperando e vendendo le merci più svariate e realizzando notevoli guadagni, che gli diedero modo di condurre e difare fare condurre alla propria famiglia una vita più agiata di prima.

3) Vero che nei giorni immediatamente precedenti alla presentazione della sua perizia, il Dr. Torboli ha indirizzato all'appellante le lettere del preciso tenore di cui alle copie dimesse in causa.

4) Vero che i dottori Giovanni e Benedetto Dordi di Rovereto non hanno fornita al Dott. Torboli Viscardo alcuna notizia relativa alla indagine peritale domanda allo stesso dott. Torboli, e che in ispezie gli stessi signori Dr. Benedetto e Giovanni Dordi non riferirono al perito le notizie da lui riportate nella ^{sua} ~~causale~~ relazione.

B) Previa declaratoria di nullità ed inattendibilità della perizia Torboli; ammettersi agli stessi obietti nuova perizia medica a mezzo di un industriale primario, nonché perizia a mezzo di un industriale in cementi, con l'giunta per la parte medica del quesito sulla influenza della tisi nella determinazione della incapacità lavorativa del Carloni Lucillo.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

Confermarsi in tutto il suo tenore la sentenza impugnata; con le spese ed onorari di questo giudizio, oltre a quelle prenotate e prenotande a debito.

F A T T O

Il 23 novembre 1913 l'avv. Giuseppe Lupatini nei pressi di Mori investiva con la sua automobile Carloni Lucillo e gli causava lesioni, tra le quali una frattura complicata della tibia e della fibula destra nel terzo medio. Il Carloni, con petizione 5 maggio 1914, citava davanti il Tribunale di Rovereto il Lupatini, chiedendo il pagamento di L. 12156.= delle quali L. 750.= rappresentavano la indennità per mancato guadagno nel periodo di tempo 23 novembre 1913 = 23 aprile 1914.= Con sentenza 15 Luglio 1922 venivano liquidare le pretese dell'attore in L. 1056.=: detta cifra veniva ridotta a L. 8006.= dalla sentenza 14 dicembre 1923 di questa Corte; ed il ricorso per revisione presentato dall'avv. Lupatini era respinto con pronuncia 3 dicembre 1924 della Corte Suprema.

In data 31 dicembre 1923 il Carloni produceva nuova petizione contro l'avvocato Lupatini, con la quale, dopo aver esposto che la lesione alla gamba destra continuava a causargli dolori ed a vietargli ogni lavoro, proponeva le seguenti ulteriori domande di indennizzo:

- a) per dolori sofferti in tempo posteriore alla prima petizione L. 10.000.=;
- b) per incapacità al lavoro dal 1913 al 31 dicembre 1923, L. 30.000.=;
- c) per permanente deformazione dell'arto L. 10.000.=;

Il Tribunale di Rovereto, assunte numerose testimonianze ed una perizia a mezzo dei medici Mori e Turazza, con sentenza 15 maggio 1924, rigettava la domanda dell'attore relativa al danno per deformazione dell'arto; e gli liquidava per dolori sofferti dal 5 maggio 1914 al 31 dicembre 1923 L. 6491.=; e L. 12052.= per mancato guadagno dal 18 febbraio 1915 (dovendo la pretesa ritenersi prescritta per il tempo precedente) al giorno 11 febbraio 1925 (giorno in cui il Carloni era stato sottoposto a perizia). Ap-

pellava l'avv. Lupatini. questa Corte, con sentenza 15 ottobre 1926, eliminava la pretesa dell'attore per dolori sofferti. E quanto al mancato guadagno, osservava che la perizia Miori. = Turazza non forniva dati sufficienti per concretare del mensile guadagno di un mattonaio quale era il Carloni, nei vari periodi dell'incapacità di lui al lavoro; che, nel determinare la totale o parziale incapacità lavorativa dell'attore agli effetti della liquidazione dei danni, dovevasi tenere conto della circostanza che il Carloni non volle mai farsi levare le cambre applicate per tenere fermi i monconi nel periodo di risaldamento; e che quindi i periti dovevano esprimere il loro avviso sull'incapacità, partendo dalla premessa che il Carloni si fosse assoggettato allo allontanamento delle cambre. Revocava quindi l'appellata sentenza e rinvia la causa al Tribunale per nuova discussione e decisione.

Il Carloni in corso di causa, e precisamente il 25 febbraio 1925, morì.

I suoi figli minori Carla ed Alfeo, con citazione 27 giugno 1932 riassunsero la causa a nuovo rito, domandò il pagamento di Lire 120528.= per mancato guadagno nel periodo di tempo 1913 = 31 dicembre 1923.= Nella loro conclusione 16 novembre 1932 però, deducendo perizia sul grado di incapacità lavorativa di Lucillo Carloni, instavano perchè i periti estendessero al loro indagine anche al tempo che era decorso fino alla morte del lesa, vale a dire fino al 25 febbraio 1925.

Il Tribunale, con sentenza 26 dicembre 1932 il gennaio 1933, ammetteva la prova per perizia sui capitoli dedotti dagli attori, nominando a perito il dottor Viscardo Torboli, medico chirurgo di Rovereto, il quale depositò la sua relazione nella cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 1934.

Sulla base dei dati peritali, e tenuto presente che il periodo indenizzato era compreso fra il 18 febbraio 1915 ed il 25 febbraio 1925, gli attori chiedevano la condanna del convenuto al pagamento di Lire

13608.= ed accessori.

Il Tribunale, con sentenze 27 aprile = 8 maggio 1934, condannava l'avvocato Lupatini a pagare la somma di Lire 13617.=, con i relativi interessi, dichiarando compensate invece, le spese dell'intero giudizio fra le parti e ponendo solo a carico del convenuto quelle prestate a debito dell'ultima fase della causa.

Avverso tale sentenza, notificata il 26 maggio 1934, ha interposto appello, con atto 22 giugno successivo l'avvocato Lupatini.

D I R I T T O

L'appellante eccepisce anzitutto che la domanda dei minori Carloni è improcedibile, spettando loro, dopo la morte del padre soltanto un'azione iure proprio e per la rifusione del danno personalmente risentito.

Se non che a ragione ribattono gli appellanti che è ormai precluso all'avv. Lupatini di elevare siffatta eccezione, dopocchè premessa logica e necessaria della sentenza interlocutoria 26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933 del Tribunale di Rovereto, con la quale ad istanza dei minori Carloni si ammise la perizia, è l'ammissibilità dell'azione e la procedibilità della domanda.

D'altronde, se pure non fosse invocabile la regiudicata, l'eccezione si appaleserebbe priva di fondamento.

E' da escludere l'azione e iure ha ereditato per danni dipendenti dalla morte di una persona; poichè

essendo tali danni necessariamente successivi al decesso, non è concepibile che il diritto al risarcimento si acquisti da un soggetto che più non esiste. In altri termini, l'azione per il risarcimento di tali danni sorge con la morte e per la morte; onde non è trasmessa dal lesa, nel cui patrimonio non può logicamente essere entrata, agli eredi.

Ma nell'ipotesi attuale non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del Carloni, la quale, come è pacifico, non fu causata dalle lesioni da lui riportate per colpa dell'avv. Lupatini; sebbene, dei danni dal Carloni risentiti per la invalidità temporanea e permanente nei suoi diversi gradi. Onde, il diritto al risarcimento era già acquistato al Carloni al momento del decesso; e faceva parte del suo patrimonio.

L'appellante accenna, nelle note dopo l'udienza, alla tesi: che l'azione per i danni sofferti del Carloni era strettamente personale, e quindi intrasmissibile agli eredi. Basta al riguardo notare, che, in linea di principio tutte le azioni si trasmettono attivamente e passivamente ~~personis et personarum~~ agli eredi (omnes omnino actiones ad et in haeredestranscunt). Le stesse azioni di stato, che sono in sé personalissime, passano agli eredi per la parte patrimoniale. Ed anche l'azione di risarcimento per dolori sofferti, la quale aveva per diritto austriaco, un carattere personale, poteva farsi valere, come ebbe a rilevare questa Corte nella

sentenza 15 ottobre 1926, dopo la morte del titolare, quando era stata iniziata prima.

L'eccezione pregiudiziale va quindi respinta.

Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di nullità della notifica della sentenza del Tribunale ammissiva della perizia e della conseguente nullità della perizia stessa; per essere stata eseguita quando la sentenza che l'ordinava non era ancora passata in giudicato.

Rileva l'appellante che la detta sentenza fu notificata "ad istanza di Carla ed Alfeo Carloni residenti in Ceole di Arco, e domiciliati nell'ufficio avv. Balista senza la indicazione quindi che la notifica era stata richiesta dal tutore dei minori, Giulio Carloni.

La nullità non sussiste.

L'art. 368 Cod. Proc. Civ. richiama per la notifica della sentenza il modo e le forme stabilite per la notifica della citazione. Richiama di conseguenza anche il principio dettato dall'art. 145 che la citazione è nulla per inosservanza delle norme relative alla persona richiedente la notifica ed alla persona cui la notifica è fatta, sol quando l'inosservanza produca al riguardo incertezza assoluta.

Ora, nella specie, essendomi detto che la notifica era seguita "ad istanza di Carla ed Alfeo Carloni" è escluso ogni dubbio circa l'identificazione della parte richiedente la notifica. E poichè la relazio-

ne di questa segue immediatamente la copia della sentenza, portabbe nell'intestazione la indicazione che i minori Carla ed Alfeo Carloni, sono rappresentati dal tutore Giulio Carloni, siffatta indicazione supplisce inoltre, alla insufficienza della relazione circa il nome del rappresentante dei minori. La relazione di notifica, invero, non è detta se stante, ma un elemento che completa l'atto notificato, col portarlo a cognizione della controparte; onde non è vietato desumere indicazioni mancati nella relazione di notifica dal contesto dell'atto notificato.

D'altronde, ove pure la notifica fosse stata nulla, la nullità avrebbe dovuto essere proposta, se il convenuto comparve avanti il giudice delegato a ricevere il giuramento del perito, nella comparsa presenta

ta nella fase successiva all'esecuzione della perizia. =

Passando alla valutazione della perizia, sulle cui risultanze si sono basati, almeno in gran parte i primi Giudici per la liquidazione del danno, si osserva come non sia fondata la doglianza dell'appellante che il perito abbia ommesso di uniformarsi alle direttive date dalla sentenza 15 ottobre 1926 di questa Corte e da quella 26 dicembre 1932 11 gennaio 1933 del Tribunale; secondo le quali devesi accertare la durata ed il grado dell'incapacità lavorativa del Carloni, partendo dal presupposto che egli si fosse fatto levare tempestivamente le cambre. =

Invero, i primi Giudici hanno rilevato esattamente che il Dott. Torboli, dopo avere esposto le ragioni per le quali, a suo giudizio il Carloni è successivamente scusabile se non si sottopose all'atto operatorio dell'allontanamento delle cambre, ebbe a dichiarare testualmente: " tralascio di prendere in considerazione le suppurazioni prodotte dalla cambre, perché di esse non devo occupare per l'ingiunzione contenuta nei quesiti a me sottoposti " : dimostrando in tale guisa di avere bene compreso il criterio

fissato dalle dette sentenze. =

E' da riconoscere tuttavia che la relazione peritale, allorché determina la durata dell'incapacità lavorativa totale in quattro anni, manca di efficacia persuasiva. E' innegabile la particolare gravità della lesione, consiste nella frattura della tibia, di natura "complicata" combinata con scheggiatura e spostamento dei monconi ed aggravata da schiacciamento di distruzione dei tessuti per opera del traumatismo iniziale e dei ripetuti atti operatorii. Ma lo stesso perito afferma; che "non si ebbero gravi recidive, né sensibili suppurazioni od altre sensibili complicanze proprie delle fratture essee esposte e comunicative"; e che i monconi si consolidarono in buona posizione; e che il Carloni abbandonò l'ospedale (dopo cinque mesi) coi monconi saldati. Ora, sembra inverosimile, date tali circostanze, che il Carloni sia rimasto totalmente inabile al lavoro per quattro anni.

E' da tenere presente, inoltre, che il Dott. Benedetto Dordi, che aveva operato il Carloni, depose di averlo ripetutamente visitato dopo che era uscito dall'ospedale, ed espresse il parerere che, se il Carloni avesse conseguito che gli fossero levate le cambre, al momento opportuno, Vale a dire 7 - 8 mesi dopo l'operazione, i dolori sarebbero cessati ed almeno sarebbero stati ridotti a misura trascurabile. E quanto all'incapacità lavorativa, il teste dichiarò: "Sulla incapacità al lavoro, non so esprimermi, ritengo però che se Lucillo Carloni avesse levato le cambre a tempo, i dolori sarebbero pressoché cessati, ed egli avrebbe potuto occuparsi utilmente in qualche lavoro; e meno che il callo non fosse stato eccezionalmente dolente. Poiché però i periti hanno constatato anchilosi parziale attiva e passiva, dichiaro che questa può aver ~~causato~~ causato incapacità parziale ed anche dolori.

L'anchilosi è prodotta dalla frattura, non dalle cambre". Infine è notevole la deformità fra le conclusioni del perito Torboli e quelle dei precedenti periti Miori e Turazza, i quali affermano che: "l'incapacità lavorativa fu assoluta nei primi sei mesi dall'infortunio; può essere stata ancora assoluta nel primo anno del primo periodo

primo periodo secondo, la destinazione fatta dai detti periti si inizia il 5 maggio 1914 = data della prima petizione = e termina il 25 giugno 1921, chiusura della prima causa); nel tempo susseguente divenne lavorativa e questo ancora probabilmente per un paio d'anni. E soggiunsero che nel secondo e terzo periodo (25 giugno 1921 = 1923; 1923 = febbraio 1925) l'incapacità era stata molto ~~in~~ relativa.

I primi giudici ritennero lecito di risolvere il dubbio derivante dalla diversità delle opinioni dei periti, facendo una media fra il periodo d'incapacità totale indicato nella perizia Miori = Turazza e quello indicato nella perizia Torboli. Ma a ragione l'appellante dice empirico tale criterio.

E' da riconoscere invece che l'opinione dei periti Miori e Turazza appare più concordante con la deposizione del Dott. Dordi, e più verosimile per i rilievi su esposti. E' pure da prendere in particolare considerazione a tale riguardo la circostanza che il Carloni non consentì l'allontanamento delle camere. Onde i, rilievi fatti dal Dott. Torboli circa la natura gravissima della lesione ed il suo probabile discorso e le risultanze dell'inchiesta testimoniale, di cui si dirà più avanti, possono indurre soltanto il convincimento che l'incapacità lavorativa assoluta darebbe durata, anche nell'ipotesi del rilievo delle camere, un anno e mezzo (dal 23 novembre 1913 al 23 maggio 1915); e quindi fino al 23 maggio 1915. Quanto ai vari gradi dell'incapacità ~~in~~ relativa nel tempo successivo si osserva come, ancorchè nella perizia Miori = Turazza si parli del biennio posteriore alla cessazione dell'incapacità assoluta, biennio, nel quale l'incapacità sarebbe divenuta " molto relativa " sia dato chiarire e completare il concetto che verosimilmente i periti intesero enunciare. " ella detta perizia sembrano essersi voluti determinare tre periodi d'incapacità relativa: il primo periodo di due anni, e cioè dal 23 maggio 1915 al 23 maggio 1917, durante il quale l'incapacità non fu più assoluta, ma certo da calcolarsi in misura elevata; il secondo periodo dal 23 maggio 1917 al 25 giugno 1921, in cui l'incapacità si ridusse di molto ed il terzo periodo dal 25 giugno 1921 al febbraio 1925, in cui la capacità lavorativa era quasi assai completamente reintegrata. Tale deve essere stato il pensiero dei periti, poichè non è concepibile che si passi dalla " incapacità molto relativa " del primo periodo all'"incapacità molto relativa" del terzo senza la fase intermedia del secondo.

Non sono da trascurare le risultanze della prova per testi, eseguita nel luglio 1924 a vecchio rito, Nardini Remo attesta che durante

la guerra il Carloni non potè accudire ad alcun lavoro" e se doveva recarsi in qualche luogo doveva fare uso del biroccino"; che nel dopoguerra si riceva qualche volta nella fabbrica di mattoni del padre a sorvegliare gli operai. Zucchelli Guerrino vide il Carloni anche nel 1923 e 1924 smettere il lavoro perchè accusava dolori alla gamba. In senso analogo depone Zucchelli Antonio. Bresciani Arturo riferisce le lagnanze fattegli più volte, e da ultimo nei primi mesi del 1924, dall'"infornato" (che dice di avere conosciuto quale giovane laborioso) per l'impossibilità di lavorare a cui era costretto dalle conseguenze della lesione, Grazzini Andrea che fu nel 1919 e 1923 alle dipendenze del padre del Carloni, constatò come veramente le sofferenze impedissero a costui di proseguire nel lavoro allorchè si accingeva ad aiutare il padre ed i fratelli. Marcolini Pietro segretario comunale dichiara che dopo l'infornato il Carloni non lavorò " benchè prima fosse un giovane laborioso"; che " che anche dopo guerra l'attore non occuparsi di nessun lavoro perchè, come egli diceva, gli gli doleva la gamba".

E' vero bensì che le disposizioni dei testi concernono segnatamente le dichiarazioni e doglianze del Carloni contro del quale sarebbe lecito addurre una grave ragione di sospetto. E' da tenere presente altresì che i Miori e Turazza dichiaravano essere loro risultato come il Carloni abbandonasse il lavoro manuale di cementista, rimanendo nella azienda del padre ed esplicandovi la sua attività quale dirigente e sorvegliante; e soggiunsero che egli deve avere avuto coscienza di lavorare proficuamente, " altrimenti non avrebbe pensato di ammettere su famiglia". Ma è innegabile come l'inchiesta testimoniale corrobori quanto meno l'avviso del dott. Torboli, non contraddetta del resto, dai primi periti, che non siasi mai totalmente rientrata la capacità lavorativa; e la testimonianza di Nardini Remo concorra in modo particolare a fare ritenere che l'incapacità lavorativa debbe essere stata nel biennio 23 maggio 1915 = 23 maggio 1917, quasi assoluta.

Tanto premesso, la Corte avvisa che, pure tenendo maggior conto di quanto abbiano fatto i primi giudici, delle conclusioni a cui pervennero i periti Miori e Turazza, sia dato a divenire alla determinazione dei diversi gradi dell'incapacità lavorativa, senza che occorra disporre una terza perizia. E, del resto, come nota il dott. Torboli e come è intuitivo, anche il perito medico, dovendosi basare su deduzioni tratte da attestati medici risalenti ad antica data, è costretto a decidere le cifre con approssimazione. Per tale motivo si opprime pure la distinzione per ogni singolo anno di alcune delle percentuali. Riguardo al biennio 23 maggio 1915 = 23 maggio 1917, l'incapacità può calcolarsi nell'80%; nel periodo dal 23 maggio

1917 al 31 dicembre 1920, poichè, secondo le conclusioni dei periti Miori e Turazaza (come si sono sopra interpretate) l'inxapacità doveva considerarsi in tale periodo assai ridotta, nel 5 0% invece che nel 1' 80% fino al 31 dicembre 1918 e nel 30% fino al 31 dicembre 1920 invece che nel 50% fino al 31 dicembre 1919 e nel 30% fino al 31 dicembre 1920; per gli anni successivi fino al luglio 1924 si possono riconoscere giustificate le percentuali fissate dal Dott. Terriboli e dai primi giudici. Si è detto fino al luglio 1924, poichè dalla deposizione del teste Zucchelli Guerrino si evince come a quel tempo la malattia che determinò la morte del Carloni (tubercolosi) non aveva ancora eliminata per se stessa, la capacità lavorativa. Difatti, il Zucchelli depose, l'8 Luglio 1924 " anche in questi giorni l'attore lavora qualche poco, ma poi ~~questi giorni l'attore lavora qualche poco~~ deve smettere, perchè la gamba gli duole e gli si gonfia." Si istituisce quindi, il seguente calcolo in sostituzione di quello fatto dai primi giudici:

- a) dal 18 febbraio 1915 (fu già giudicato che il diritto al risarcimento per i danni verificatisi in precedenza è prescritto) al 23 maggio dello stesso anno = giornate lavorative 77 a L. 3 = (pari a corone 5) = L. 231. =
- b) dal 23 maggio 1917 al 31 dicembre 1918 = giornate lavorative 600. = a L. 3. = L. 1800. =; che all'80% danno L. 1440. =;
- c) dal 23 maggio 1917 al 31 dicembre 1918 = giornate lavorative 480 a L. 3. = L. 1440. =, che al 50%, danno L. 720. =;
- d) dal 1. gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 giornate lavorative 600. = a L. 26.50 = L. 15.900. =; che al 30% danno Lire 4770;
- e) dal 1. gennaio 1920 al 31 dicembre ~~1920~~ dello stesso anno = giornate lavorative 300 a L. 26.50 = L. 7950. =; che al 15% danno L. 1192. =;
- f) dal 1. gennaio 1922 al 1. luglio 1924 = giornate lavorative 750. = a L. 26.50 = L. 19875. =; che al 12% danno L. 2385. = Totale ~~Lire 10738. =~~ Lire 10738. =.

Retificata in tal guisa la liquidazione del danno ridotto l'ammontare della somma dovuta a cifra inferiore, anche a quella che i primi periti, sia pure senza sufficiente notificazione, avevano ritenuta adeguata, si appalesa o vane ed inconsistenti tutte le altre eccezioni e deduzioni dell'appellante.

E' privo, di efficacia l'asserto che, se Lucillo Carloni dallo scoppio della cessazione della stessa non fosse stato invalido a cauzione della stessa non fosse stato invalido a causa delle lesioni subite, avrebbe dovuto prestare servizio militare quale soldato dell'esercito austriaco e quindi, avrebbe e quindi avrebbe perduta la possibilità di ogni guadagno. Perchè, su ciò che sarebbe accaduto nei

nei se il Carloni non fosse stato invalido, non autorizzato a negare il diritto al risarcimento durante il detto periodo.

Della circostanza che il Carloni dovette trovarsi nell'impossibilità di lavorare e guadagnare per effetto della tisi durante l'ultimo periodo della sua vita, si è tenuto conto, escludendo dal computo dell'indennità, il tempo posteriore al 1. luglio 1924.

Non sono ammissibili i primi due capi della prova per testi dedotta dal Lupatini, secondo i quali già nel 1915 e nel 1916 il Carloni, abbandonato il suo mestiere, si sarebbe dato con notevole profitto economico, al commercio del zolfo, del verderame, e dell'olio; svolgendo anche nelle epoche successive al 1916 la nuova attività commerciale.

Infero, siffatte deduzioni appaiono smentite dalle risultanze dell'inchiesta testimoniale già esperita; dal brano della relazione peritale Micri - Turazza, sopra chiamato, nel quale si afferma che il Carloni, abbandonato il lavoro manuale di cementista, esplicò la sua attività quale dirigente e sorvegliante nella azienda di padre (fabbrica di mattoni); dal precedente comportamento dell'avv. Lupatini; che nel lunghissimo corso della presente causa non prospettò mai per l'adietro questo assunto. Irrilevanti appaiono le circostanze dedotte nei capi terzo e quarto al fine di informare la attendibilità della perizia Torboli, poichè alla valutazione del danno fatta in questa sentenza sono perite Torboli sono state accolte solo nei limiti in cui concordano sostanzialmente con quelle dei periti Micri P Turazza e trovano conferma altre risultanze di causa.

In vano si duole da ultimo l'appellante perchè la perizia Torboli non darebbe sufficiente affidamento per quel che riguarda la determinazione delle mercedi che servirono di base alla liquidazione del danno, data la incompetenza del perito al riguardo; dappochè l'avv. Lupatini apparentemente prestò acquiescenza alla pronuncia 26 dicembre 1932 il gennaio 1933 del Tribunale, con la quale si diede incarico al dott. Torboli di accettare anche l'ammontare delle mercedi. Nè sembrano eccessive le cifre esposte dal perito per gli anni dal 1919 al 1924, se si ricordi a quale misura elevata erano saliti i salari degli operai nei detti anni. Non è trascurabile poi il rilievo che si è fatto dall'altra parte in moneta svalutata il calcolo del risarcimento in base al salario medio che si percepiva dagli operai mattonai durante il periodo bellico in moneta che, se non raggiungesse la parità aurea, era tuttavia ad essa prossima.

Nei riguardi delle spese giudiziali si osserva come non sarebbe certo agevole riformare a favore dell'avv. Lupatini la decisione dei

primi giudici circa le spese del giudizio di primo grado, avendo il convenuto sempre esistito, in linea principale, nella tesi che nulla era dovuto alla parte attrice. E per lo stesso motivo, è giusto porre a carico dell'appellante metà delle spese sostenute dagli appellati in questo giudizio di secondo grado dichiarando compensata l'altra metà.

P.Q.M.

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma della sentenza appellata 27 aprile - 8 maggio 1934 del Tribunale di Rovereto.

Dichiara tenuto l'appellante avvocato Giuseppe Lupatini a pagare agli appellati Carla ed Alfeo Carloni e per essi al loro tutore Carloni Giulio fu Pietro, la somma di L. 10738 .- (diecimilasettecentotrentotto), con l'interesse del 5% = cinque per cento = dal 25 febbraio 1925 al 1. luglio 1929 e del quattro per cento dal 1. luglio 1929 al saldo.

Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Pone a carico dell'appellante avv. Lupatini metà delle spese, sostenute in questo giudizio di secondo grado dagli appellati, nonché di quelle prestate a debito; dichiarando compensata l'altra metà, liquida le spese stesse (escluse le prestate a debito); in lire 1720. (millesettecentoventi), ivi comprese lire 1500.- (millecinquecento) per onorari d'avvocato; e, conseguentemente, la metà dovuta dall'appellante, il Lire 860.- (ottocentossessanta).

Dimidia fra le parti il costo della presente sentenza.

TRENTO; 3.11.1934/X111

F.ti: Paltrinieri - Camurri - Galassi - Biffi est. e Biasi.

Il Cancelliere: fto: Lott

Pubblicata all'udienza 16.11.1934/X111, in assenza delle parti e nei modi di legge.

Il Cancelliere:

f.to: Cristanelli

Recapita ~~BOLOGNA~~ Rovereto
VIA DEL CANE, 5

Egregio signor

On. Avv. Prof. Ivanoé Bonomi

Piazza della Libertà N. 4

ROMA

Ricorso Lupatini :

Ho finalmente ricevuta dalla Corte d'Appello la copia della sentenza impugnata ; entro oggi o domani sarà ultimata in studio la stesura di altre tre copie in carta semplice di detta sentenza, copie che senza indugio io Le trasmetterò. =

Mi é pervenuta la Sua del 5 corr. = con la quale Ella mi avverte che la discussione del ricorso é stata rinviata al 16 dicembre. Questo differimento significa per la parte da noi rappresentata un danno enorme e irreparabile. La Corte d'Appello di Trento ha già deliberata la sentenza nella causa di opposizione ad atti esecutivi da noi promossa per evitare che la somma depositata dal defunto avv. Lupatini a sensi dell'art. 580 C.P.C. venisse riscossa dalla controparte. Io avevo ottenuto che la pubblicazione di detta sentenza venisse ritardata sino alla fine del mese corrente ; ma se ora il ricorso alla Corte Suprema deve discutersi al 16 dicembre, non vi é più nessuna speranza di salvare quel denaro che se finisse nelle mani degli avversari, qualunque sia per essere il giudizio della Cassazione, non ci sarebbe più ritornato. =

Lei comprende come io debba preoccuparmi di una tale situazione, e vorrà scusarmi se mi rivolgo a Lei per pregarLa di trovare qualsiasi mezzo per fare anticipare almeno entro novembre la discussione del ricorso. Non ho alcuna pratica del modo come si svolgono queste cose alla Cassazione, ma se la discussione poté, per i motivi da Lei comunicatimi, essere spostata dal 23 novembre al 16 dicembre, non dovrebbe essere impossibile, per i motivi di equità e di convenienza che sorreggono il nostro desiderio, ottenere che la discussione venisse ora nuovamente spostata ad una data più prossima. =

Le sarò infinitamente grato, e con me Le sarà grata la signora Lupatini, se Ella potrà ottenere un provvedimento in tale senso. =

Gradisca i più affettuosi e devoti ossequi

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 6 dic. 35
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14


A Sua Ecc. l'avv. Prof. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà N. 4

R O M A

Le mando la copia del controricorso nella causa Lupatini = Carloni. = Ho
tardato a mandargliela, poiché la stessa si trovava in un fascicolo prodot-
to alla Corte d'Appello nella causa di opposizione ad atti esecutivi. =

Con distinto ossequio



Roma, 31 ottobre 75

Egregio avv. Ferrandi,

Ho assicurato
che la ~~questione~~ ^{discussione} avanti
la Commissione Centrale è stata
rinviata, accogliendosi ^{mi} così la sua
domanda.

Per ricorso Supplicato ho provveduto
senza particolare istanze, e a far richia-
mare gli atti dei precedenti giudizi.

Attendo ora alcune copie della
~~la~~ sentenza impugnata. La discussione
verrà spostata di qualche giorno,
avendo ~~deciso~~ la Cassazione deciso
di non ^{di non} tener udienza il sabato.

Cordiali saluti.

Mercoledì 30 ottobre
ore 14:30.

Commissione Centrale

con Tallai
segretario

Lettera Presidente
III Sezione
per il richiamo



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N.

847

R. G. 19

51

Roma,

Settembre

193

- Anno

XIV

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile il sottoscritto avvisa
la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno
ventette / 28 / Novembre 1935 per la discussione del ricorso

Lupatini Pirella

Carloni Pulio

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Bonomi Panse

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Mazzanti.

Moserg.
De Cesaris
prop Isotti.
Berbano

Santucci

Dr. Bonomi

Questione

Lymphaticis

Ricorso da
sollecitare

Documenti da
presentare

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

6 maggio 1935

On. Avv. Prof. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

R o m a

Lupatini Avv. Giuseppe contro Carloni

Le ringrazio della lettera con la quale Ella mi dava cortesemente assicurazione dell'avvenuto deposito nella Cancelleria della Corte Suprema del ricorso e degli allegati. = Ho resa nota al cliente la necessità dell'invio del fondo spese, e credo che a quest'ora Lei l'avrà ricevuta. =

Con devoto ossequio. =



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 11 maggio 1935
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

A Sua Eccellenza

Pof. Avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

R o m a

La ringrazio della ^{Sue} istruzioni per la rinuncia
al ricorso Dassatti contro Berti ed altri. =

Ieri ho visto l'Avv. Giuseppe Lupatini dal quale
ho appreso che non Le ha ancora mandato il fondo spese. = Lo stesso av-
vocato mi ha detto che nei giorni scorsi ^{si è trovato} un poco a corto di contanti, ma
che provvederà infallantemente nella prossima settimana. = Si tratta di
persona ben provvista di mezzi, e quindi Ella può stare certo che adem-
pirà ai propri obblighi. =

Le mando ~~vv~~ i più affettuosi saluti. = *consequi*

Ferrandi

Roma, 23 maggio 1935

Egregio Avvocato,

Le mando un contro-
riverso di Carlom' Carla che mi
è stato teste notificato.

L'avverto che ho ricevuto dall'^{av.}
Giuseppe Lupatini di Rovereto
~~per~~ un vaglia di lire seicento
per l'ultimo riverso che ho
depositato. Voglia avvertire
l'egregio avvocato di costi.

Per il suo riverso alla Commis-
sione Centrale non ho modo
di esserle utile. Un tempo
lo ^{co} presiedeva lo scomparso
prof. Scialoja e allora aveva
la possibilità di rivolgermi
alla sua amministrazione. Ma ora tutto
è mutato.

Mi creda, ~~con~~ i migliori saluti,

RECAPITO DI ROVERETO

Chiarissimo signor

Avv. Pardini Duilio

Via Aquila Nuova N.8

R. O. M. A.

Per incarico di S. Ecc. l'avv. Ivano Bonomi, col quale ho avuto al proposito un colloquio telefonico stasera, Le trasmetto gli atti relativi a un ricorso in Cassazione di Iupatini avv. Giuseppe, patrocinato dall'On. Bonomi, contro Carloni Giulio, atti che debbono essere depositati alla Cancelleria della Corte Suprema entro posdomani 22 aprile. =Per- tanto qui Le compiego:ii

- 1.) Il ricorso alla Cassazione notificato il 23 marzo 1935
- 2.) sette copie in carta semplice dello stesso ricorso
- 3.) il mandato speciale rep. N.7718 Notaio Tonelli di Rovereto in capo all'avv. Ivano Bonomi ;
- 4.) il certificato di deposito di Lire 600.== eseguito all'Ufficio del registro di Rovereto il 23 marzo 1935 ;
- 5.) La sentenza impugnata della R.Corte d'appello, Sez. di Trento d.d. 3 = 16 nov.1934 not. il 24 dic.1934.=

Con piego separato contemporaneamente Le spedisco :

- 6.) Il fascicolo degli atti e documenti del giudizio di I° grado svoltosi avanti al Tribunale di Rovereto
- 7.) Il fascicolo degli atti e documenti del giudizio del II grado svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Trento.=


Le osservo che si tratta di una causa iniziata e durata per molti anni, in prima, seconda e terza istanza, secondo le norme della procedura austriaca ; pertanto come viene ricordato nell'elenco delle produzioni in calce al ricorso, gli atti relativi ai progressi stadi della lite svoltasi secondo il rito austriaco, vanno richiamati d'ufficio dalla Corte Suprema, presso il Tribunale di Rovereto, a sensi dell'art. 49 R.D.4.11.1928 N. 2325.=

Come Le ho detto, il ricorso e gli allegati debbono essere prodotti e depositati nella Cancelleria della Cassazione

entro il 22 corr. poiché il ricorso
~~contro l'On. Bonomi~~ è stato notificato alla
controparte il 23 marzo prossimo passato. = Il ritardo nel-
la spedizione è derivato da una dimenticanza del mio studio,
e quindi mi raccomando a Lei per il puntuale deposito degli
atti, poiché altrimenti cadrei in una responsabilità persona-
le, tanto più delicata inquantoché trattasi della causa di un
collega. = Per fortuna ho potuto avere stasera una comunicazione
telefonica con l'On. Bonomi il quale mi ha fornito il Suo in-
dirizzo assicurandomi che Lei provvederà tempestivamente al de-
posito degli atti. P

Le Invio pertanto i miei ringraziamenti, e con distinti
saluti mi segno

dev.mo



AVV. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.686

Roma, li

31 Marzo 1938

Caro Bonomi,

Ti mando le sette copie in carta libera
del ricorso avanti la Commissione deputati
contro Carboni -

Da cancelleria non ne volle il deposito corrente
al ricorso, consigliandomi di rimandarlo
a più avanti, quando si sarà venuti alla
discussione -

Allora ho fatto depositare corrente alle
2 (rispettivamente necessari) o alle 7 copie del
ricorso anche due copie - sempre in carta
libera, della sentenza denunciata, della

Corte di Appello di Trento -

Queste copie non mi furono inviate
dal avv. Ferraudi come potrà vedere
dallo elenco contenuto nel mio libretto

dell' avv. Ferraudi - che pure è andato -
Appreso dell' occasione per mandare anche
copie della sentenza emessa dal Tribunale
di Roma alla causa Società Torchi - Torchi
Giovanni Ferraudi -

Saluti cordiali

Ferraudi

UFF. U. MANTOVANA
VOL. U. MANTOVANA

Ricevuta

del Vaglia N. 83

di L. 200:=-

pagabile a Roma

a favore di On. D. Parolini

Parolini



Il ricorso è stato depositato il 25 (9) aprile 1935 dal l'avv. Danilo Parolini con spesa di £ 167.50

Il Parolini ho mandato £ 200
L'avv. Lupatini ho ricevuto con cartolina vaglia del 23 maggio 1935 - £ 600

AVVERTENZE

Il vaglia può essere pagato soltanto dall'Ufficio di destinazione nel mese di emissione ed in quello successivo. Se tratto da o su Ufficio coloniale, o delle Isole dell'Egeo, è pagabile nel mese di emissione e nei quattro seguenti. Il vaglia non reclamato entro l'esercizio finanziario successivo a quello di emissione è prescritto. Sono ammesse girate purchè il giratario esibitore pel pagamento sia reperibile.

Mod. I
VAGLIA N. 83
L. 600:=-

NOME COGNOME
E DOMICILIO
DEL MITTENTE

Don Giuseppe Lupatini
Rovereto

RECAPITO DI ROVERETO

On.

Prov. Avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

Ricorso Avv. Lupatini contro Carloni

Il povero Avv. Lupatini Giuseppe è morto dopo breve malattia l'11 giugno scorso. = Ho tardato a darle notizia di ciò, perché nel frattempo la vedova signora Flora Ceola (che è erede del defunto insieme alla figlia minore Floretta Lupatini) aveva tentato le vie di un accomodamento con la controparte. =

Ogni speranza di transazione è però fallita. =


Dato che prima della morte del ricorrente Avv. Lupatini, Lei si era costituito in causa mediante il deposito del ricorso, non è dubbio che sino ad una eventuale, non necessaria, notifica della morte dell'Avv. Lupatini il giudizio non viene interrotto. = Ciò a sensi dell'art. 333^{1° c.} il quale subordina la necessità della citazione per la continuazione del giudizio soltanto *al caso* che sia notificato alcuno dei motivi di interruzione del giudizio medesimo. = Ciò almeno io penso, affidandomi alla lettera della legge e a diversi pareri dottrinali e giurisprudenziali; e pertanto credo che da parte nostra non si incorra in nessuna nullità se il giudizio viene continuato in nome del defunto Avv. Lupatini. = Le sarò molto grato se Lei vorrà manifestarmi il Suo pensiero su ciò, e in caso di un Suo diverso parere, io mi atterrò alle Sue istruzioni. =

Potrebbe darsi invece che la controparte prendesse l'iniziativa di contestare l'avvenuta morte dell'Avv. Giuseppe Lupatini. = In tal caso non è dubbio che Lei dovrebbe esibire il mandato della vedova per se e la minorenni figlia. = A prevenire tale ipotesi che tuttavia mi sembra improbabile (poiché la stessa controparte non avrebbe alcuna utilità a notificarci che il ricorrente è morto) Le unisco un nuovo mandato de-
bita-

mente legalizzato della signora Ceola Flora Ved. Lupatini. = La contro-
parte non contesterà che unici eredi del ricorrente sono la vedova e
la figlia. = Le unisco infatti anche un avviso di deposito di documenti
di data 10 luglio 1935 notificato dalla controparte in una causa per
opposizione ad atti esecutivi. =

Ed ora devo rivolgerLe una calda preghiera. = La contro-
parte sta procedendo agli atti per ottenere l'assegnazione di L. 17.000. =
depositate dal defunto avv. Giuseppe Lupatini nelle mani dell'Ufficiale
Giudiziario ed investite in un libretto di depositi giudiziari; tale
somma venne depositata dall'Avv. Lupatini a sensi del capv. dell'art. 580
C.P.C. = Da parte mia cercherò fino all'estremo di oppormi all'assegna-
zione, con qualsiasi mezzo anche defatigatorio, poiché se i danari per-
vengono nelle mani degli avversari che sono dei nullatenenti, verrebbe
frustrata ogni conseguenza pratica di un eventuale accoglimento del ri-
corso in Cassazione; tanto più che il tutore è già in possesso di una
decisione del consiglio di famiglia per la quale la gran parte della som-
ma viene attribuita a lui in pagamento di esseriti suoi crediti verso i
minori. = Abbisogna pertanto che il ricorso in Cassazione venga discusso
al più presto possibile. = L'esito sarà quello che sarà, ma almeno non
verrà corso il rischio di vincere la causa in Cassazione e di perdere
ugualmente il danaro depositato. = Tenga presente che la causa di oppo-
sizione all'assegnazione alla quale si riferisce l'avviso di deposito
qui unito, è stata chiusa a sentenza ieri davanti al Tribunale di Rovereto. =
Siamo purtroppo in periodo feriale; ma io penso che facendo presenti le
circostanze di cui sopra, non sia del tutto impossibile ottenere una di-
chiarazione di urgenza della causa con la conseguenziale possibilità di
discuterla subito anche in periodo di ferie, a sensi dell'art. 3 della leg-
ge 30 marzo 1916 N. 356 sulle Ferie Giudiziarie. = Se Lei può ottenere un
simile provvedimento, o in altro modo provocare l'immediata discussione
del ricorso Lupatini, io Le sarei sommamente grato. =

Le invio i più affettuosi ossequi



Allegati: 1) Procura speciale di Flora Ceola Ved. Lupatini per se e per la
figlia; 2) Avviso di deposito documenti in causa per indicente di esecu-
zione pendente fra le parti al Tribunale di Rovereto. =

Parma, 16 ottobre
1935

Egregio Avv. Ferrandi,

Le rinnovo la preghiera
di mandarmi ^{alcune} copie in carta libera
della sentenza impugnata col ricorso
Lupatini. Per sua sentenza la
sentenza è della Corte di Appello di
Cremona in data 3-10 novembre 1934.

Il Procuratore Generale non ha
fatto nuove istanze per averla a
tito di studio. Come sa, la discussione
è fissata per il 25 novembre
alla 3^a Sezione Civile.

L'avverto che da parecchi
mesi ho scritto al sig. ^{Nicardo} Colla liqui-
datore del Consorzio Esercanti, così
come ella mi ha consigliato.

nella sua visita a Ferrara.
Ma il collo non si è
fatto vivo.
Cordiali saluti

Roma, 6 giugno 1935

Gregorio avv. Ferrandi;

Ho ricevuto dall'avv. Giuseppe Lupatini di costi. copia di un esposto al ministero di Giust. Grazia e Giustizia perche' il Ministero avverta la lapasione delle "infamie" che si commettono contro di lui.

Lei dovrebbe dirgli che ho ricevuto la copia, ma lo prego vivamente per il buon esito del ricorso - che e' fatto a pari bene - di astenersi dall'invio di denunce, proteste, manifesti che non servono a nulla e che nuocciono alla causa.

Levorre che si persuada che

la Corte di' bapazi' orso - la
quale è Corte di' diritto -
non intende affatto di essere
impertinata con narrazioni
di' fatti che non la
interessano.

Se credi possa scemere
io sto al supatim;

Con i' migliori saluti

1

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO di GRAZIA e GIUSTIZIA

IN ROMA

ECCELLENZA!

Il sottoscritto avv. Giuseppe LUPATINI del Foro di Rovereto in M.ri li' 29/7=1876 espone in continuazione alla sua domanda di Grazia spedita ai 31 Gennaio anno corrente i seguenti altri gravi fatti.

Ed ecco che cosa feci e che cosa avvenne dopo il 31 Gennaio 1935, giorno della spedizione di quel = l'atto che qui ritorno a riprodurre.

Conoscendo la lentezza da parte dei Ministeri in questo genere d'affari, quando anche procedono, onde l'Autorità di Rovereto non avesse a dire che io lavoro sistematicamente dietro alle spalle a tradimento per piantare il coltello nella schiena, ne mandai copia al Presidente del Tribunale di Rovereto accompagnata da rispettosa lettera, una al Presidente dell'Ordine degli avvocati in Rovereto ed una al famoso Torboli protagonista di tutto questo oramai pubblicissimo scandalo.

Vergognosa azione di questo uomo!
Un padre di famiglia con più figli che si presta ad una azione sì turpe cioè di favorire quale parte tradendo l'altra, che però non firmo il suo tradimento portando guai morali finanziari e di salute nella mia modesta famiglia... e per di più oggi protetto dal Tribunale di Rovereto e Procura del RE!

2
IN fine diedi copia all'Avv Rizzardi in Rovereto
mio buon amico perche' mi giustificasse di fronte
ai colleghi, dato che il Tribunale, per salvare
l'onore di Trboli e non badando al mio voleva
serbare il mistero e Rizzardi narrasse a tutti il mio
martirio.

Ed in proposito valga queste:

Un giorno del Marzo scorso vengo chiamato in fretta
e in furia peggio che il piu' volgar delinquente, men-
tre ero a pranzo da un agente di polizia.

Recatomi tosto al commissariato quel commissario mi
notificava che doveva sollevarmi contravvenzione
perche' io avevo divulgato atti scritti e disegni
senza il permesso della legge e dell'Autorita'
ponendoli sui tavoli degli esercizi pubblici, perche'
il pubblico li leggesse, come si leggono i giornali.
Aveva gia' sguinzagliato i suoi agenti che ritornarono
a mani vuote come era naturale, perche' io non avevo
fatto quanto egli a tutti i costi mi attribuiva.

Feci presente al commissario che si trattava di una a
calunnia si puo' immaginarsi di chi a chi interes-
sava tener nascosto il attacco) ma il commissario
sosteneva che era vera la diffusione e che egli, anche
non fosse stata vera doveva fare la denuncia, perche'
cosi' aveva l'ordine (di chi ?).

Gi agenti non poterono trovare quello che non c'era
ed i testi sentiti dal commissario dovettero ammette-
re che non era vera la diffusione.

La polizia dovette pero' obbedire ai segreti ordini (?)
e passo' gli atti alla procura del Re (Ariati nemico
acerrimo) la quale non pote' suo malincuore proce-
dere.

2
IN fine diedi copia all'Avv Rizzardi in Rovereto
mio buon amico perche' mi giustificasse di fronte
ai colleghi, dato che il Tribunale, per salvare
l'onore di Trboli e non badando al mio voleva
serbare il mistero e Rizzardi narrasse a tutti il mio
martirio.

Ed in proposito valga queste:

Un giorno del Marzo scorso vengo chiamato in fretta
e in furia peggio che il piu' volgar delinquente, men-
tre ero a pranzo da un agente di polizia.

Recatomi tosto al commissariato quel commissario mi
notificava che doveva sollevarmi contravvenzione
perche' io avevo divulgato atti scritti e disegni
senza il permesso della legge e dell'Autorita'
ponendoli sui tavoli degli esercizi pubblici, perche'
il pubblico li leggesse, come si leggono i giornali.
Aveva gia' sguinzagliato i suoi agenti che ritornarono
a mani vuote come era naturale, perche' io non avevo
fatto quanto egli a tutti i costi mi attribuiva.

Feci presente al commissario che si trattava di una a
calunnia si puo' immaginarsi di chi a chi interes-
sava tener nascosto il "attacco") ma il commissario
sosteneva che era vera la diffusione e che egli, anche
non fosse stata vera doveva fare la denuncia, perche'
cosi' aveva l'ordine (di chi ?).

Gi agenti non poterono trovare quello che non c'era
ed i testi sentiti dal commissario dovettero ammette-
re che non era vera la diffusione.

La polizia dovette pero' obbedire ai segreti ordini (?)
e passo' gli atti alla procura del Re (Ariati nem-
co acerrimo) la quale non pote' suo malincuore proce-
dere.

Frattanto si doveva sull'accusa per offese a questo
 fessoso pubblico ufficiale (vedi scrittura 31/1=35 qui
 allegata in copia fissare dibattimento ,ma si pretese
 per torre la pubblicita' del triste affare Torboli ,che
 io firmassi un atto col quale permettevo che il dibat-
 timento si tenesse in un giorno diverso da quelli fissa-
 ti per i pubblici dibattimenti dove vi accorre una mas-
 sa di sfaccendati . Accondiscesi . Non vi erano che due
 persone e l'Avv. della famiglia Torboli suo inquilino
 certo commendatore Leone Venturia Napoletano.

Ariati propose una pena di 1 anno e 4 mesi che il Tri-
 bunale ridusse a cinque, accennando nei motivi all'atto
 arbitrario del perito come quasi anzi avesse commesso
 una buona azione verso di me o che voleva commettere.
 Ripete che se avessi firmato l'atto suo di frode sarei
 in colpa ma la mia onesta' e' appunto doppia perche'
 io volevo giustizia nella perizia e non favoreggia-
 menti. Infami !

Contro tale sentenza venne post~~o~~ inter-
 posto appello a Trento sostenendo fra altro a discolpa
 la provocazione e ritorsione a sensi degli art. 599
 c.p. irrequentemente applicatp oggi. Basta leggere
 il corriere giudiziario di questo o quel giornale .

Preoccupato e non indifferente da questi pensieri
 ed essendo stato afflitto ancora da itterizia per di =
 spiaceri arrecatimi ingiustamente ma ancora piu' forti
 mi capito' a spalle verso la fine della seconda diecina
 di maggio un edema alle gambe ed all'addome per il
 quale mi tocchera' stare a letto per chi sa quanto (un
 mese diceil medico) . Il dibattimento penale in appello
 fissato per il giorno 29 maggio venne aggiornato, ma
 in quei giudici non mi aspetto nulla di piu' di Rovereto.

43
Ed ora facciamo narrazionè di fatti e considerazioni.
E' norma di procedura penale che per un reato venuto a
conoscenza dell' Autorità non si puo' tergiversare nel
procedere e la norma viene anche severamente ed oltre il
necessario messa in pratica. Valga il seguente fatto
toccato quale difensore gratuito d'ufficio.

Un semipinocchio sui 18 anni figlio di una povera vedova
contadina che lavora col figlio un po' di terrasaba
salvata dai debiti e dalle imposte aveva qualche anno
fa un giiegio carico di fratti.

I compagni del pinocchio

Tutti conoscono le abitudini dei ragazzi nei paeselli
(=400= abitanti) lo istigavano col dire al nostro pinocchio
che gli sarebbero state rubate le ciliegie.
Per bella una sera dopo cena andarono giu' in molti sul
ciligio non per rubare ma per farlo ammattire.

La madre non fece denunce solo pretendeva che questi
suoi compagni le chiedessero scusa. Essendo renitenti
andò dai carabinieri perche' facessero una paternale, ma
i carabinieri fecero denuncia per furto ad 10 o dieci
e giu' condanno a terra di collo per furto.

Ora perche' Arrati procuratore del Re non procedette e
non procede verso Torboli e soci colpevoli di un reato
infame. Oggi se ne vanno gonfi e tronfi per le vie
canterellando e permettendosi in mio confronto la beffa
fa ,mentre io vengo sia dall' autorita' di polizia e
giudiziaria pessumato per quello che non ho commesso.
Si vuole d'accordo col Tribunale parmi radiare dall' ordine
degli avvocati?.....ebbene parò anch'io le debite
denunce per Moser e Torboli alla Camera Medica e dei
periti mettendo in luce che persona hanno fra loro.

Perche' l'autorita' non procede perche' non fa almeno un istruttoria di fronte ad un fatto si' grave e di si' gravi conseguenze?. Chi e' quella mano misteriosa che impose al commissario di p.s. di fare una contravvenzione per divulgazione di scritti etcc. che non esiste e che egli stesso vedeva impossibile come lo vide poi Arlati. Non credo che il Regime fascista sia d'accordo su questo modo di agire; basta leggere le parole del duce, colle quali (corriere della sera 30/5=35) esalta la missione della classe forense nella vita nazionale. L'agire di Arlati non e' certo corrispondente ai desideri del duce che e' l'onesta' ed al bisogno ricorrero' al Duce stesso spiegando di questa triste istoria.

L'Avv. Ventrella mi collecito' piu' volte a pagare le 499.= per praeferenze perizia al suo cliente, ma penso bene di smetterla perche' avrei fatta l'eccezione di truffa. Ed ora che per sommi capi abbiamo fatto un po' di luce sul triste fatto, mi si permetta di passare alla questione di diritto: Art 517 e 269 c.pr.civ.

Art. 269: Quando l'autorita' giudiziaria con quel che segue.

La perizia Torboli, della cui frode e' gia' stato detto ampiamente venne presentata nel Febbraio 1934 la denuncia verso di lui pure nello stesso Febbraio e la sentenza comparve appena nel Maggio 1934.

La perizia Torboli per non dirla falsa diciamola studiamente sbagliata, tanto che si ricorse all'odioso tentativo di truffa per farla passare.

Ora come poteva il Tribunale ~~se~~ trovare su elementi sbagliati e incompleti, altri elementi oggettivi e seri per giudicare su di una causa cosi' importante, senza contestare anzitutto la perizia al perito stesso, che da perito si eleva' nella perizia ad arbitro?

Difatti disse nella sua perizia che il Carloni ebbe

6-
ragione di non farsi levare le ^m cabre.....

Il Tribunale non domandava che se le fosse lasciate levare, ma dal perito domandava gli effetti se se le fosse lasciate levare (Sappiamo che anche colle cambre era guarito perfettamente = vedi sopra e atti)

È dimostrato con testi offerti in IIa ist. che gli ~~ma~~ davano nessun impedimento perche' ossificatesi come le piobature dei denti che non si distinguono al tatto e non danno dolore.

E chi non vede che il Tribunale violo' la legge in ispecie perche' si trovava di fronte ad una perizia da un perito macchiato di frode ?

Il Tribunale che per giudicare era legato alla sentenza del Tribunale di Trento 1926 che ordinava la perizia, avrebbe dovuto giudicare su di una perizia resa chiara se Torboli colla frode la aveva resa torbida e non giudicare a capriccio. Il Tribunale se ne infischio' di ogni equo sentimento e fece ad occhio e croce una sentenza senza base, sulle /12:000:=lire.

Chi non vede che gli Art. 269 e 517/3 sono stati violati.? E ora si domanda perche' non procedette la Procura del Re vedi Arlati e non procede nemmeno oggi dopo un anno dal compimento del reato in confronto di Torboli e Moser a quali sono rei di frode evidente ... e

perche' il Tribunale non completo' a sensi delle disposizioni dell'art 269 la perizia.

Non si dira' certo una bugia se si dice che tutti e due erano d'accordo nel lasciapassare inosservato l'operato Torboli per dare addosso invece al carabiniere, che come tale figuro' lo che porto' nelle mani della Giustizia due anzi tre rei. Si giudichi come si vuole ma qualunque contadino verrebbe alle stesse conclusioni. Questo non e' un agire

di un Autorita' oggettiva ed imparziale ed il Ministero di Giustizia dovrebbe sopprimere con enrgia

8
Mi rivolgo per tutte queste narrazioni a Cod. Inclito
Ministero perche non credo che un Ministero possa
possa lasciare all'oscuro i membri della Corte di Cas=
sazione senza informarli di tutte queste infamie le
quali forse possono metter capo ad un femminino ben
diverso da quello di Oethe nel Faust.

Identico scritto lo comunico al mio avvocato a Roma
il quale pensera' spero ad aiutarmi e far luce anche
di pronte alla Cassazione di tutto cio.

Per il narrato assumo ogni responsabilita.

Luigi Sappe Lupatini



Rovereto 1/6=35

Egregio Signor Avvocato

IVANOE BONOMI

R O M A.

Mi prego scriverLe nella odiosa causa Carloni di cui sa già da Ferrandi. So che Ella ha molte onorificenze ma con precisione non so nulla e vorrascusarmi perciò se non Le tratto pieno titolo.

L'Accusa che io porto verso Ariati e Tribunali è fondata e basata a fatti e perciò è mio desiderio che si proceda.

Starebbe bene che qualche membro giudicante in cassazione fosse al corrente di tutto questo e dell'atto 31/1=35 di cui ne diedi copia a Ferrandi. Se non lo avesse, lo ritiri tosto.

Se la Corte viene messa al corrente non può non ordinare un rinvio ed allora si sarebbe in gran parte a cavallo. Vorrascusare la mancanza di interpunzioni nella scrittura; quelle dirette alla Cassazione anzi al ministero sono state corrette.

Si immagini che scrivo dalla sponda del letto a cui sono legato per mia disgrazia.

Con i sensi della massima devozione

Giuseppe Lupiatini

Avv. Studio Legale
Giuseppe Ferrandi
del Foro di Bologna
Recapito di Rovereto

On.

Prof. Av. Franco Bonomi

Via della Libertà 4

Roma



Raccomandata



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

III

SEZIONE CIVILE.

N. 847 R. G. 1935

Roma, 20 dicembre 1935 - Anno XIV

Il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente
ha rinviato dall'udienza del 23 novembre al
16 dicembre 1935 XIV ~~ad altra data fissarsi~~, la discus-
sione del ricorso

Leopoldini Giuseppe

Carlomagno Giulio

Il Cancelliere

Ill.mo

Sig. Avv. Bonomi Ivano

S. E. Benson

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

20 sett. 35

Egr A sua Eccellenza

L' On. avv. Prof. Ivano Bonomi

PIAZZA DELLA LIBERTÀ 4

R O V E R E T O

Ricorso Lupatini avv. Giuseppe contro Carloni :

Debbo rivolgermi alla Sua cortesia perché Lei cerchi ogni maniera di far fissare con tutta sollecitudine la discussione del ricorso. =

Come Lei sa, gli avversari sono dei nullatenenti ; gli stessi, muniti del titolo esecutivo, stanno per incassare da noi oltre Lire 17.000.== e se l'incasso avviene prima della discussione del ricorso in Cassazione, un eventuale esito favorevole del medesimo non ci consentirebbe di recuperare la somma. = Finora, con mille opposizioni, naturalmente dispendiose, io ho ostacolata la domanda di assegnazione proposta dalla controparte, della somma depositata dall'avv. Lupatini in un libretto postale a sensi dell'art. 580. CP.C. Ma stamane è stata chiusa alla Corte d'Appello di Trento la relativa causa, sulla mia opposizione alla detta assegnazione. = Posso contare sì e no su un mese di tempo. = Ella comprende quindi quanta urgenza abbia la discussione del ricorso alla Corte Suprema. = Poiché sono ormai da tempo trascorsi i termini richiamati all'art. 534 Cod. Proc. Civ., e sono ormai cessate le ferie, confido che Lei sarà possibile ottenere dalla Presidenza della Cassazione quanto è nel legittimo desiderio degli eredi dell'avv. Lupatini. =

Le sarò grato se vorrà darmi notizia al proposito, e frattanto con devoto ossequio, Le mando i più affettuosi saluti

Avv. Giuseppe Ferrandi

Studio Legale

Avv. Giuseppe Ferrandi

del Foro di Bologna

Recapito di Rovereto



A Sua Eccellenza

l'On. Avv. Prof. Ivano Bonomi

~~Piazza della Libertà 4~~

Volta Mantovana

~~ROMA~~



Studio Legale
Avv. Giuseppe Ferrandi
del Foro di Bologna

Recapito di Rovereto

On.

Prof. Avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

ROMA



Amnesso al; Gratuito Patrocinio con decreto 23/7/1932

della Commissione presso il Tribunale di Rovereto

R° Tribunale Civile e Penale di Rovereto

AVVISO deposito di documenti nella causa

CARLONI Carla ed Alfeo minorenni, rappresentato dal tutore Giulio Carloni in Ceole di Arco col procuratore officioso avv. Guido Moser e

c o n t r o

LUPATINI FLORA Ved. fu Giuseppe per sè ed in rappresentanza della minore sua figlia Floretta Lupatini quali eredi del defunto avv. Giuseppe Lupatini col procuratore e domiciliatario avv. Giuseppe Ferrandi.

Il procuratore avv. Guido Moser nell'interesse dei minori Carloni Carla ed Alfeo come sopra rappresentati avvisa la signora Lupatini Flora Ved. fu Giuseppe per sè ed in rappresentanza della minore sua figlia Floretta, nella loro qualità di eredi del defunto marito, rispettivamente padre avv. Giuseppe Lupatini, che a sostegno della domanda di assegnazione della somma di Lire 17.000 fino alla concorrenza del loro credito fatta con citazione tre luglio corr. uff. giud. Ciralli e con riguardo al verbale della Pretura di Rovereto di rinvio delle parti avanti al Tribunale di Rovereto, deposita nella cancelleria del Tribunale i seguenti

Gu. Fenaroli

documenti :

- 1). Citazione 3/7/1935 uff. giud. Cirelli
- 2). Copia verbale 6/7/1935 e ordinanza rinvio delle parti al Tribunale
- 3). Copia sentenza 3/11 = 16/11/1934 della Corte d'Appello di Trento N°201 sent. e 400 Cron. con unita relazione di notifica e contemporaneo precetto mobiliare 24/12/1934.
- 4). Copia autentica sentenza 20/2 = 6/3/1935 del Tribunale di Rovereto Cron. 450.
- 5). Copia autentica sentenza 16/5 = 1/6/1935 della R^a Corte d'Appello di Trento,

sentenze emesse tutte nei giudizi vertiti fra i minori Carloni e il defunto avv. Giuseppe Lupatini
- 6). Fascicoliddegli atti di causa di due giudizi di cui le sentenze ad 4 e 5 .
- 7). Copia autentica del verbale di deliberazione del consiglio di famiglia dei minori Carloni 24/1/1935 e del ricorso e decreto di omologa del Tribunale dei minorenni di Trento 6/2/1935;

intendendo con ciò che la causa sia spedita a sentenza all'udienza delli 17 luglio corr.

Riva 10 luglio 1935 XIII

fto. avv. *Guilio Moser*

Atto di Notifica

V.º l'originale

con / copia

Il Cancelliere

[Signature]

L'anno millenovecentotrentacinque XIII ed alli

Dies del mese di luglio in Rovereto.

Richiesto dai minori Carloni Carla ed Alfeo rappre-
sentati dal tutore ^{fuili} Carloni col procuratore officioso
avv. Giudo Moser.

Io sottoscritto uff. giud. del Tribunale di Rovereto

ho notificato il suesteso avviso alla Signora Flora

Lupatini Ved. fu Giuseppe nella sua doppia veste so-

vra indicata, consegnandone copie al domicilio da es-

sa eletto nello studio dell'avv. Giuseppe Ferrandi

in Rovereto ivi parlando con *la sommas*

sa di studio Sig. Oss Bruno

L'Ufficiale Giudiziario

Cuccicardi



SPECIFICA	
N.º	1588 Rep.
Diritti e Rep.	L. 1,35
Diritti Copia	2,00
Indennità Trasferita	
	L. 3,35
Riduzione 1.º	0,60
	L. 2,75
Sop. 10.º e 4.º	0,50
Esoli	24,00
Spese postali	*
TOTALE	L. 27,40
<i>Indennità</i>	<i>25,00</i>

Pratiche Avv. Marini

Mutuo Comune di Avio
di L. 1.500.000

Mutuo Istituto "Campostreano"
L. 1.600.000

CARTOLINA POSTALE



Eccellera
gradis cocofca
quando lei si
vedera a Rocca
pu raggiungerla
la -
Io verrò con volon-
tari -

A. P. E.
l'oe. Prof. G. Pavesi
Volla le autor.
(Mantova)

le operazioni proposte sono per
fidiabili, quindi le garanzie di
sono ed assoluta.

grazie per ora.

Gradii hyperla. Rispettosa
ment a lei e buona

Venova 24.9.955

su Marsu;
Via Norris

Verona; 18 Settembre 1935-XIII.

ESPRESSO

A S.E. l'On. Avv. Prof. IVANOE BONOMI
Piazza Libertà, 4

R O M A

Il comune amico Moi di Ostiglia mi informa di averle data relazione di massima dell'operazione finanziaria di cui ho diretto incarico del Sig. Commissario Prefettizio.

Comune di Avio (Trento). Detto Comune ebbe ad ottenere un mutuo di credito fondiario, dando in garanzia tutto il patrimonio immobiliare del Comune stesso. Chi concesse il mutuo fu l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie con sede in Verona, mutuo in L. 1.375.000 circa, in Cartelle, che in emissione sono di L. 500 ed oggi quotano solo L. 399.-

Il Comune, dopo eseguita la regolare istruttoria di libertà e proprietà, al momento di sottoscrivere il contratto di mutuo non interesse del suo interesse firmarlo perchè avrebbe lo scarto di 1/5; mentre al riguardo è da tenere presente che il bisogno effettivo del Comune è di avere liquide L. 1.300.000 per sanare le sue passività, con una unica operazione.

Il R. Prefetto di Trento è a conoscenza del particolare bisogno del Comune di Avio. Purtroppo, con facoltà di una vecchia legge Austriaca, il Comune di Avio è socio della locale Cassa Rurale che è in dissesto.

Il liquidatore, essendo la società in nome collettivo ed avendo in se tutti i cittadini di Avio, d'accordo colle Autorità Politiche locali, compreso il R. Delegato del ~~Regio~~ inviato da Roma, ha preferito un accordo col Comune, perchè questi metta a disposizione le sue attività.

Il che avvenne: e pertanto il Comune di Avio dà in garanzia:
a) delegazioni sulla sovrimposta terreni e fabbricati del Comune;
b) garanzia ipotecaria su beni di proprietà.

Al riguardo si sappia che detti beni sono affittati a denaro, per un minimo di 9 (nove) anni per L. 160.000 annue, patrimonio quindi di una certa, rispettabile, continua rendita.

Si noti che il Fondiario Venezie aveva concesso la sovvenzione o meglio il prestito ipotecario, nella somma di L. 1.375.000 sulla semplice garanzia dei beni di proprietà.

Adunque il Comune ha bisogno del denaro contante nella misura di L. 1.300.000.

Chi può fare ?

- a) l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Pres. Sen. Bevione
- b) la Cassa delle Ass. Sociali - Pres. Sen. Suardo
- c) Una Cassa di Risparmio o che disponga di liquido.

Verona, 15 settembre 1955-XIII.

ESPRESSO

A S.E. On. Prof. IVANO BOMONI
Piazza Libertà, 4

R O M A

La nostra di Verona ha per il momento sospeso nuove operazioni -
Ho interpellato quelle di Padova: Vedrà.

Lei prenda contatto con S.E. On. Prof. Benedence, Comm. Pantano,
e trovi una indicazione, veda di conoscere qualche cosa e soprattutto
da Roma mi scriva.

Gli amici di ~~noi~~ sono in fiduciosa attesa, lieti della nostra at-
tività.

E' inutile aggiunga a Lei che ogni documentazione è a nostra imme-
diata disposizione.

Occorrendo un convegno a Roma col Commissario Prefettizio e con me,
siamo disposti a partire subito.

Rispettosi ossequi

Allegati n.1 - Copia della lettera del Comm.Pref.di Avio con incarico.

Il R. Prefetto di Trento è a conoscenza del particolare disegno
in merito al contratto di locazione di cui non ha
proprietà, al momento di sottoscrivere il contratto di locazione
suo interesse l'interessato ha scarto il 15; mentre
al riguardo è da tenere presente che il Comune di Avio
è di avere liquidato L. 1.000.000 per essere in una passività, con una
unica operazione.
Il R. Prefetto di Trento è a conoscenza del particolare disegno
in merito al contratto di locazione di cui non ha
proprietà, al momento di sottoscrivere il contratto di locazione
suo interesse l'interessato ha scarto il 15; mentre
al riguardo è da tenere presente che il Comune di Avio
è di avere liquidato L. 1.000.000 per essere in una passività, con una
unica operazione.
Il R. Prefetto di Trento è a conoscenza del particolare disegno
in merito al contratto di locazione di cui non ha
proprietà, al momento di sottoscrivere il contratto di locazione
suo interesse l'interessato ha scarto il 15; mentre
al riguardo è da tenere presente che il Comune di Avio
è di avere liquidato L. 1.000.000 per essere in una passività, con una
unica operazione.
Il R. Prefetto di Trento è a conoscenza del particolare disegno
in merito al contratto di locazione di cui non ha
proprietà, al momento di sottoscrivere il contratto di locazione
suo interesse l'interessato ha scarto il 15; mentre
al riguardo è da tenere presente che il Comune di Avio
è di avere liquidato L. 1.000.000 per essere in una passività, con una
unica operazione.

addi 9 Settembre 1935 XIII^o

MUNICIPIO DI AVIO

Egr. Sig. AVV. FRANCESCO MARINI

VERONA
Via Noris 8

In relazione al colloquio avuto col signor Angelini

La informo che allo scrivente occorrerebbe un mutuo di circa L. 300.000/ garantito con deleghe sulla sovrainposta terreni e fabbricati ed eventualmente un'ipoteca sulle proprietà C.le per la quale recentemente l'Istituto di Credito Fondiario di Trento avrebbe concordato un mutuo fino a Lire I. 365.000.==

Colgo l'occasione per rilevare che trattasi di cosa urgentissima.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Lo Monti

Avv. FRANCESCO MARINI
VERONA

Verona, 18-9-1935-XIII.

ESPRESSO

A S.E. l'On.Prof.Avv. Ivanoè Bonomi
Piazza Libertà, 4

R O M A

Le accludo copia di quanto mi comunica il Cav. Guido Racca-
nelli di qui, consigliere d'amministrazione delegato dei due
Istituti Campostrini.

Si tratta di ottenere un mutuo unico di credito fondiario,
con quel qualunque Istituto che credesse di entrare in merito.

Oltre dagli Istituti Fondiari, potrebbe l'operazione essere
presa in considerazione e fatta da Istituti parastatali.

Il Cav. Raccaelli è persona seria e ripeto è a nostra dispo-
sizione, compresa quella di portarsi a Roma per trattative, col-
l'augurio di buon esito.


La mia fiducia è che Lei possa cogli opportuni avvicinamenti
riuscire.

Il Sen. Scalori esercita il Credito Fondiario colla Ban-
ca del Lavoro. Vuole interpellarlo ?

Veda comunque chi crede e mi riferisca.

La cosa è della massima serietà e garanzia.

Con distinti ossequi.



Umberto Caruforte

Verona

Verona li 8 Settembre 1935

Riservatissima alla persona dell'Avvocato Marini, senza impegno da parte dell'Istituto e mio per l'eventuali pratiche di finanziamento di L. I.600.000 reali, contro garanzia ipotecaria sugli immobili di proprietà dell'Istituto e di Suore intestate in proprio.=

Descrizione delle proprietà in :

VERONA = Gruppo di fabbricati su circa 10.000 mq. di terreno, ad uso Collegio Convento, Scuole, Uffici, Teatro, sala musica lavanderia con fonte d'acqua propria, Bagni, tennis, palestra; magazzini, cantine garages, cortili, terreno coltivato, giardini, Chiesa, infermeria ecc.

MONTEBELLUNA =

Grande fabbricato con annesso altro fabbricato per uso scuole ed alloggi, Orto e giardino.=

Casa colonica e terreno coltivato a mezzadria

Casa di abitazione ceduta in fitto

STARO di Recoaro = Grande fabbricato con 40 camere recentemente messe a nuovo per uso pensioni della Colonia Alpina "Campostrini" e per la cura delle acque di Recoaro

Altro fabbricato e terreno coltivato e aprco annessi alla Colonia.=

VENEZIA LIDO

Gruppi di quattro grandi fabbricati e terreno coltivato a giardino, prospicienti il mare, con spiaggia riservata, per uso Pensionato, Collegio, Convento e scuole elementari e bagni con pensioni. Altre proprietà di recente acquisto e cedute in dono, in Venezia e Chieti, non ancora censite e valutate.=

L'attuale valore, peritabile secondo il mercato odierno, non inferiore ai 4 milioni.

Gravami

Dietro valutazione paritata dal "Credito Fondiario di Verona" nel 1933 sui beni di Verona Lire I.670.000 a copertura di tre mutui per le richieste cifre originali di complessive Lire 835.000 oggi ridotte a Lire 673.000 (rate in corso): più due residui ipotecari mantenuti all'atto di acquisto dei beni di complessive.

" 37.000 (originali 52.000)

Ogni documentazione e dati delle proprietà saranno presentati dopo la eventuale accettazione di massima della operazione proposta di Lire I.600.000.

Copia

Consiglio Amministrazione

Si attesta che il sig. Guido RACCANELLI di Giovanni, venne nominato con regolare atto in data I.mo Agosto 1934 XII, Amministratore generale dell'ISTITUTO SORELLE MINIME DELLA CARITA' di MARIA ADDOLORATA e dell'ISTITUTO "PIO" CAMPOSTRINI e loro filiali, con preciso compito di amministrare i beni e di aggiornare le contabilità secondo le disposizioni di legge, delle singoli organizzazioni:-

A tale scopo egli venne autorizzato di apportare tutte quelle innovazioni e modificazioni che si rendessero necessarie per il maggior inere del nostro patrimonio e per lo sviluppo della nostra opera, con facoltà di predisporre e concretare operazioni finanziarie secondo i bisogni e le esigenze del nostro movimento.

In fede

Presidente degli Istituti "Campostrini"

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
RECAPITO [REDACTED] ROVERETO
VIA MERCERIE 4 - TEL. 13-14

Rovereto,

[REDACTED] 27 nov. 35

All'Onorevole

Avv. Prof. Ivanoe Bonomi

R O M A

Piazza della Libertà 4

Ho ricevuta la lettera con la quale Ella mi faceva presente la difficoltà di ottenere un nuovo rinvio per la discussione del mio ricorso alla Commissione Centrale fissata per domani 28 corr. (=credo alle ore 14.30), poiché ho smarrita la cedola di notifica); e pertanto non ho neanche creduto opportuno presentare la domanda di rinvio. =

La prego nel modo più vivo di voler intervenire alla discussione del ricorso, e all'uopo ~~Le~~mando una copia del ricorso medesimo. = Per quanto io stia trasferendomi ad altro Albo, sarei naturalmente lieto che il ricorso venisse accolto, e mi sembra che non manchino ragioni per ritenerlo fondato. =

La scrivo all'ultimo momento poiché pensavo di ^{poter}venirci io stesso a Roma, e mentre Le scrivo mi prende il timore che Lei domani si trovi assente o altrimenti impedito. = Credo quindi opportuno scrivere anche all'On. Mazzolani, il quale pure si interessò per il precedente rinvio, e prego lo stesso On. Mazzolani di telefonare a Lei perché in caso di Sua assenza voglia intervenire lui alla discussione del ricorso. =

Le domando scusa ~~che~~ amo precisare che questa pratica avendo squisito carattere professionale, oltreché personale, rende necessario che Lei mi comunichi quanto debbo inviarLe per il Suo onorario, ciò che io farò con tutta premura, restandoLe egualmente gratissimo per la benevola amicizia con la quale Ella mi ha assistito e mi assiste. =

Le mando i più affettuosi e devoti saluti ed auguri



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 19 maggio 1935
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

Onorevole

Avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4


ROMA

Ho ricevuta stamane la comunicazione della Commissione Centrale Forense a me indirizzata presso il Suo Studio. = Le domando scusa se non l'ho avvisata prima di tale elezione di domicilio. = Ma poiché non si tratta di un procedimento disciplinare, e soltanto di una questione relativa alla mia residenza, questione d'altronde che viene ad essere superata dal trasferimento mio che è in corso di attuazione al Foro di Bolzano, non mi ero dato pensiero di scriverLe prima. = Alcuni mesi orsono il Sindacato degli Avvocati di Bologna mi contestava l'infrazione agli obblighi sulla residenza. = Ho ritenuto ed ho sostenuto che avendo io mantenuta a Bologna la mia residenza, almeno formale, (iscrizione alla popolazione di Bologna), avendo ivi tenuto uno studio ed una abitazione, essendomi spesso recato a Bologna per affari professionali ed avendovi sempre assolto il dovere di difensore d'ufficio ogniqualvolta ciò mi venne imposto, non potevo essere considerato trasgressore agli obblighi della residenza. = Accadde invece che il Sindacato con provvedimento 27 marzo 1935 notificandomi il 6 aprile, ordinava la mia cancellazione (beninteso, non la mia radiazione, che la cancellazione, come Lei sa, permette l'immediata reinscrizione in qualsiasi altro albo) dagli albi per difetto di residenza a Bologna. = Dovetti quindi presentare ricorso contro detta deliberazione perché la stessa non acquistasse forza esecutiva. = Nel contempo provvedevo a chiedere la mia iscrizione all'albo di Bolzano. =

Pertanto, più che un esito favorevole del mio ricorso alla Commissione Centrale, mi interessa che si soprasseda alla decisione sul ricorso medesimo fintantoché non sia definita la pratica per la mia iscrizione a Bolzano, poiché altrimenti dovrei, sia pure per breve tempo, sospendere l'attività professionale. = Se Lei presso la Commissione Centrale avesse modo di far tirare in poco in lungo la cosa, Le sarei gratissimo. =

Per maggiore chiarezza di quanto Le ho scritto, credo utile unirLe la copia del ricorso da me presentato contro la delibera del Sindacato di Bolzano. =

ChiedendoLe scusa del disturbo Le invio i più devoti saluti ed ossequi, insieme ai più vivi ringraziamenti



ON.COMMISSIONE CENTRALE PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI
Presso il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

R O M A

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE FERRANDI fu Giovanni,
iscritto negli albi dei Procuratori e degli Avvocati
esercanti presso la R. Corte d'Appello di Bologna,
rispettivamente dal 25 Luglio 1924 e dal 10 Febbraio 1932;

Vista la deliberazione dell'On. Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna di data 27 Marzo 1935.XIII, notificata alle scrivente a mezzo servizio postale il 6 Aprile 1935.XIII, con la quale in base all'art. 37 n. 3 R.D.L.27 Novembre 1933 n. 1578, si ordina la cancellazione del sottoscritto dagli albi degli Avvocati e dei Procuratori presso la Corte d'Appello di Bologna per difetto del requisito della residenza nel Comune di Bologna, e nel contempo si dichiara non luogo a deliberare sulla domanda di nulla osta presentata dal sottoscritto per il suo trasferimento agli albi professionali di Bolzano;

Presenta

R I C O R S O

a codesta ON. Commissione Centrale avverso il suddetto provvedimento dell'On. Direttorio del Sindacato

Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna, e ciò
a sensi del comma 5° e 6° art. 37 R.D.L. 27. II. 1933
n. 1578, e chiede che codesta On. Commissione Cen-
trale voglia annullare il provvedimento impugnato

M O T I V I

I°) E' accertato in fatto che il ricorrente trovan-
si iscritto nella popolazione stabile di Bologna;
che il ricorrente ha un proprio studio in Bolo-
gna, in Via del Cane, n. 5; che il ricorrente
ha sempre tenuta una propria personale abita-
zione in Bologna, Via del Castello, n. 21. Erra
quindi il provvedimento impugnato allorchè nella
propria motivazione deduce che la residenza in
Bologna del ricorrente non risponde ad una po-
sizione di fatto, ma ad una mera finzione giuri-
dica. Conviene ai fini della esatta valutazione
della fattispecie e della equa applicazione del-
la legge, rilevare come a sensi della legisla-
zione forense in vigore, il procuratore e l'av-
vocato debbano mantenere la loro residenza nel-
la circoscrizione del Tribunale o della Corte
d'Appello presso la quali hanno ottenuta la in-
scrizione; il ricorrente ha ottemperato a tale
obbligo, anche se per lo sviluppo del proprio
lavoro professionale presso altre circoscrizio-

ni giudiziarie è stato costretto ed è costretto a frequenti assenze della propria residenza. Nè sembra che possa acquistare rilievo il fatto che la famiglia del ricorrente, per ragioni d'ordine economico e privato, abbia dimora stabile in un'altra città.

L'art. 4 della precitata legge Forense consente all'avvocato l'esercizio della professione presso ogni Pretura, Tribunale e Corte d'Appello del Regno, e tale facoltà non può trovare limitazioni nell'obbligo della residenza, fintantochè l'avvocato non "trasferisca" la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto (art. 37 n. 4 della legge). La diversa dizione fra le disposizioni del n. 3 e del n. 4 dell'art. 37 della legge Forense rende chiaro che nel peggiore dei casi il sottoscritto poteva venire cancellato dall'albo dei procuratori ma non da quello degli Avvocati. A sensi del comma 7° del citato art. 37, il sottoscritto dovrebbe ottenere la reinscrizione negli albi non appena dimostrasse di avere presa residenza nel Comune di Bologna; e tale dimostrazione sarebbe sufficientemente data con i documenti da lui dimessi all'On. Direttorio del Sindacato di Bologna. Pertanto se il ricorrente è in condizioni di poter reclamare una eventuale sua reinscrizione, non potrà darsi che egli tro-

visi in condizioni per essere cancellato.

2°) La declaratoria di cancellazione dall'albo per difetto di residenza opera ex nunc, non ex tunc; quindi la cancellazione del sottoscritto non poteva essere ordinata avendo egli presentata domanda di nulla osta per trasferimento ad altri albi, e l'On. Direttorio del Sindacato di Bologna doveva preliminarmente decidere su detta domanda di trasferimento.

Il ricorrente allega la copia del provvedimento impugnato a lui notificata, e ciò a sensi dell'art. 59 R.D. 22 Gennaio 1934 n. 37, mentre, per gli effetti dell'art. 60 dello stesso R.D. dichiara di eleggere domicilio in Roma, Piazza della Libertà, n. 4 presso l'Avv. Prof. Ivano Bonomi.

Bologna li 16 Aprile 1935. XIII

Con profondo ossequio

Avv. FERRANDI GIUSEPPE

ON.COMMISSIONE CENTRALE PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI
Presso il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

R O M A

Il sottoscritto Av^V. GIUSEPPE FERRANDI fu Giovanni,
iscritto negli albi dei Procuratori e degli Avvoca-
ti esercenti presso la R. Corte d'Appello di Bolo-
gna,rispettivamente dal 25 Luglio 1924 e dal 10 Feb-
braio 1932;

Vista la deliberazione dell'On. Direttorio del Sin-
dacato Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna
di data 27 Marzo 1935.XIII, notificata allo scrivente
a mezzo servizio postale il 6 Aprile 1935.XIII,
con la quale in base all'art. 37 n. 3 R.D.L.27 No-
vembre 1933 n. 1578, si ordina la cancellazione del
sottoscritto dagli albi degli Avvocati e dei Procuro-
ratori presso la Corte d'Appello di Bologna per difet-
to del ~~requisito~~ della residenza nel Comune di Bolo-
gna, e nel contempo si dichiara non luogo a delibera-
re sulla domanda di nulla osta presentata dal sotto-
scritto per il suo trasferimento agli albi professio-
nali di Bolzano;

Presenta

R I C O R S O

a codesta ON. Commissione Centrale avverso il suddet-
to provvedimento dell'On. Direttorio del Sindacato

Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna, e ciò a sensi del comma 5° e 6° art.37 R.D.L.27.II.1933 n.1578, e chiede che codesta On. Commissione Centrale voglia annullare il provvedimento impugnato

M O T I V I

I°)E' accertato in fatto che il ricorrente trovasi iscritto nella popolazione stabile di Bologna; che il ricorrente ha un proprio studio in Bologna, in Via del Cane, n. 5; che il ricorrente ha sempre tenuta una propria personale abitazione in Bologna, Via del Castello, n.21. Erra quindi il provvedimento impugnato allorchè nella propria motivazione deduce che la residenza in Bologna del ricorrente non risponde ad una posizione di fatto, ma ad una mera finzione giuridica. Conviene ai fini della esatta valutazione della fattispecie e della equa applicazione della legge, rilevare come a sensi della legislazione forense in vigore, il procuratore e l'avvocato debbano mantenere la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale o della Corte d'Appello presso la quali hanno ottenuta la iscrizione; il ricorrente ha ottemperato a tale obbligo, anche se per lo sviluppo del proprio lavoro professionale presso altre circoscrizio-

ni giudiziarie è stato costretto ed è costretto a frequenti assenze della propria residenza. Non sembra che possa acquistare rilievo il fatto che la famiglia del ricorrente, per ragioni d'ordine economico e privato, abbia dimora stabile in un'altra città.

L'art. 4 della precitata legge Forense consente all'avvocato l'esercizio della professione, presso ogni Pretura, Tribunale e Corte d'Appello del Regno, e tale facoltà non può trovare limitazioni nell'obbligo della residenza, fintantochè l'avvocato non "trasferisca" la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto (art. 37 n. 4 della legge). La diversa dizione fra le disposizioni del N. 3 e del n. 4 dell'art. 37 della legge Forense rende chiaro che nel peggiore dei casi il sottoscritto poteva venire cancellato dall'albo dei procuratori, ma non da quello degli Avvocati. A sensi del comma 7° del citato art. 37, il sottoscritto dovrebbe ottenere la reinscrizione negli albi non appena dimostrasse di avere presa residenza nel Comune di Bologna; e tale dimostrazione sarebbe sufficientemente data con i documenti da lui dimessi all'On. Direttore del Sindacato di Bologna. Pertanto se il ricorrente è in condizioni di poter reclamare una eventuale sua reinscrizione, non potrà darsi che egli tro-

visi in condizioni per essere cancellato.

2°)La declaratoria di cancellazione dall'albo per difetto di residenza opera ex nunc, non ex tunc; quindi la cancellazione del sottoscritto non poteva essere ordinata avendo egli presentata domanda di nulla osta per trasferimento ad altri albi, e l'On. Direttorio del Sindacato di Bologna doveva preliminarmente decidere su detta domanda di trasferimento.

Il ricorrente allega la copia del provvedimento impugnato a lui notificata, e ciò a sensi dell'art. 59 R.D. 22 Gennaio 1934 n. 37, mentre, per gli effetti dell'art. 60 dello stesso R.D. dichiara di eleggere domicilio in Roma, Piazza della Libertà, n. 4 presso l'Avv. Pref. Ivano Bonomi.

Bologna li 16 Aprile 1935. XIII

Con profondo ossequio

Avv. FERRANDI GIUSEPPE